

C.M.A. S.R.L.

*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231*

PARTE SPECIALE

Revisione approvata da CdA in data _____

Sommario

PARTE SPECIALE – Prima Sezione.....	4
Protocolli e presidi di controllo generali.	4
1. Il sistema.	4
2. Procedure e presidi di controllo. Referente per le Operazioni Sensibili.	5
3. La vigilanza dell’OdV: attività ispettiva e d’impulso.	6
PARTE SPECIALE – Seconda Sezione	7
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, art. 24 D. Lgs. 231/2001	7
1. I reati presupposto.....	7
2. Occasioni di reato	11
3. Attività e processi sensibili e aree a rischio.....	11
3.1 Funzioni a rischio.....	12
4. Principi generali di comportamento.....	13
5. Operazioni Sensibili a rischio specifico	13
PARTE SPECIALE - Terza Sezione.....	16
Reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, art. 25 D. Lgs. 231/2001. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, art. 25 decies D. Lgs. 231/2001.	16
1. I reati presupposto.....	16
2. Occasioni di reato	23
3. Aree a rischio.....	23
3.1 Funzioni a rischio.....	25
4. Principi generali di comportamento.....	25
5. Operazioni Sensibili a rischio specifico	26
5.1 Ulteriori protocolli.....	28
5.1.1 Assunzioni e consulenze	28
5.1.2 Gestione delle risorse finanziarie	29
5.1.3 Rapporti della Società con Organi Giudiziari	29
5.1.4 Rapporti della Società con la P.A.	29

5.1.6 Sponsorizzazioni-omaggi-rimborsi spese.....	32
PARTE SPECIALE - Quarta Sezione	33
Reati societari, art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, e reati tributari, art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	33
1.1 Reati societari	33
1.2 Reati tributari.....	40
2.1 Esempi di reati societari. Occasioni di reato.....	44
2.2 Reati tributari. Esempi di occasioni di reato	45
3. Processi sensibili e aree a rischio	45
3.1 Funzioni a rischio.....	47
4. Principi generali di comportamento	47
5. Specifici protocolli e presidi di controllo.	48
5.1 Approvazione delle delibere dell’Organo Amministrativo e loro attuazione in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni	49
5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio	49
5.3 Controllo dei Soci	50
5.4 Illecita influenza sull’assemblea	50
5.5 Conflitto d’interessi.....	50
5.6 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	51
5.7 Corruzione tra privati.....	51
5.8 Reati tributari.....	52
PARTE SPECIALE – Quinta Sezione.....	54
Omicidio colposo e lesioni personali colpose.....	54
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (infortuni sul lavoro e malattie professionali), art. 25 septies D. Lgs. 231/2001	54
1. I reati presupposto.....	54
2. Premessa.....	55
3. Descrizione del processo di gestione dei rischi	55
4. Principi di controllo.....	56
5. Protocolli Prevenzionali.....	58
6. Ulteriori, specifiche previsioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.....	58
PARTE SPECIALE - Sesta Sezione.....	62
Delitti informatici e trattamento illecito di dati, art. 24 bis D. Lgs. 231/2001 ...	62
1. I reati presupposto	62
2. Occasioni di reato.....	66

3. Processi sensibili e aree a rischio.....	67
4. Presidi di controllo	67
5. Procedure specifiche	69
PARTE SPECIALE – Settima Sezione.....	71
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 nonies D. Lgs. 231/2001. Delitti contro l'industria e il commercio, art. 25 bis.1 D. Lgs. 231/2001	71
1. I reati presupposto	71
a) I reati presupposto in materia di violazione del diritto d'autore.....	71
b) I reati presupposto contro l'industria ed il commercio	71
2. Processi sensibili, aree e funzioni aziendali a rischio.....	72
3. Principi generali di comportamento	72
3.1 Diritto d'autore	72
3.2 Delitti contro l'industria e il commercio.....	73
4. Presidi di controllo e procedure specifiche	73
PARTE SPECIALE – Ottava Sezione.....	74
Reati ambientali, art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001.....	74
1. I reati presupposto.	74
2. Processi Sensibili.....	82
3. Funzioni a rischio	82
4. Principi generali di comportamento e presidi di controllo.....	83
5. Procedure specifiche	83
PARTE SPECIALE - Nona Sezione.....	85
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	85
1. Reati presupposto.....	85
2. Processi Sensibili.....	87
3. Regole generali	87
4. Procedure specifiche	87
PARTE SPECIALE – Decima Sezione	87
Ricettazione, riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio.	87
1. Reati presupposto.....	87
2. Processi Sensibili.....	89
3. Funzioni a rischio	89
4. Regole generali	89
5. Procedure specifiche	90
Allegati.....	91

PARTE SPECIALE – Prima Sezione
Protocolli e presidi di controllo generali.

1. Il sistema.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche societarie, alle procedure formalizzate all'interno della Società, sviluppate ed aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle eventuali procedure attuative dello stesso.

La Società deve essere dotata di adeguati strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri (principio di segregazione delle funzioni e dei poteri);
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) individuazione formale risultante per iscritto e differenziazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue, del soggetto che lo conclude, del soggetto che lo controlla;
- b) adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- c) esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa, o con facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili.

Agli Organi Sociali ed ai dipendenti che materialmente intrattengano rapporti con la PA è formalmente conferito potere in tal senso dalla Società con apposita delega e ove sia necessario è rilasciata specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale.

I contratti tra C.M.A. s.r.l. ed eventuali Consulenti/Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui processi sensibili devono contenere clausole standard, che rechino i contenuti indicati nella Parte Generale, al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. 231/2001.

Per evitare la propagazione di responsabilità tra enti che abbiano concordato di operare in regime di subappalto o abbiano realizzato forme di associazione con altre società partner commerciali (consorzi, joint venture, ATI, etc.), dovranno essere verificate la serietà e l'affidabilità del potenziale partner secondo le seguenti modalità:

- il potenziale partner potrà essere rappresentato solo dal soggetto a ciò legittimato secondo la visura camerale o secondo procura che dovrà essere consegnata in copia a C.M.A. s.r.l.;
- dovrà essere acquisita e conservata da parte del Referente dell'Operazione per C.M.A. s.r.l. la visura camerale del contraente/partner;
- condizione essenziale per la collaborazione con tali enti sarà l'adozione da parte degli stessi di codice etico e modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001 o per lo meno l'esplicita adesione ai principi del Codice Etico e del MOG di C.M.A. s.r.l.. Di tale adozione/adesione dovrà essere fatta menzione nelle schede di evidenza e ad esse dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della controparte contrattuale o del partner commerciale attestante l'adozione di codice etico e modello organizzativo, oppure copia dei documenti medesimi, oppure dichiarazione di espressa adesione ai principi di Codice Etico e MOG di C.M.A. s.r.l. con impegno alla loro osservanza.

Nessun pagamento è effettuato a soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione da remunerare con tale pagamento e risultante dalla documentazione ad esso inerente. Nessun pagamento oltre Euro 500 è effettuato in contanti e/o senza autorizzazione scritta di un componente dell'Organo Amministrativo o del responsabile della funzione competente, il quale

a propria volta non potrà autorizzare spese al di sopra dei limiti concessigli per iscritto dall'Organo Amministrativo.

La Società gode delle seguenti certificazioni:

- SOA,
- ISO 9001,
- ISO 14001,
- CERTIFICAZIONI ASFALTI,
- CERTIFICATI RICICLATI CE,

che ogni anno sono verificati con aggiornamento della data e ogni tre anni è emesso nuovo certificato.

Le procedure formalizzate in relazione alle suddette certificazioni sono in uso concreto nella Società e il loro rispetto è obbligatorio, richiamandosi qui come parte integrante del MOG.

2. Procedure e presidi di controllo. Referente per le Operazioni Sensibili.

Ai fini del presente elaborato, per Operazione Sensibile o a rischio si intende qualsiasi Operazione rientrante nei processi sensibili e nelle attività a rischio individuati nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale e nelle occasioni di reato elencate a titolo esemplificativo nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale. Le operazioni svolte nell'ambito di tali attività sono quelle da cui potrebbe scaturire una devianza dal comportamento etico e corretto invece promosso e perseguito da C.M.A. s.r.l.. In sostanza, ogni operazione, dalla quale potrebbe trarsi occasione per la commissione di una violazione del MOG o del Codice Etico e/o la commissione di un reato dal quale possa scaturire la responsabilità della Società, è un'operazione sensibile.

Per tutte le Operazioni Sensibili valgono le regole contenute in questa prima sezione della Parte Speciale.

Per le operazioni a rischio specifico, indicate nelle successive Sezioni della presente Parte Speciale, i presidi di controllo generali sono integrati dai presidi individuati in ciascuna rispettiva Sezione di Parte Speciale.

Per ogni categoria di Operazioni Sensibili, il responsabile della funzione aziendale nella quale si svolge il Processo/Operazione Sensibile è il soggetto preposto alla regolare esecuzione di ciascun Processo e ciascuna Operazione Sensibile di competenza (amministratore, responsabile della funzione; le funzioni aziendali sono elencate nella parte generale).

Egli costituisce il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati ed è di conseguenza il Referente diretto dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

Tale Referente deve essere individuabile con certezza sulla base del sistema organizzativo della Società risultante dall'organigramma e mediante corretto impiego del sistema di deleghe e procure e più in generale del sistema organizzativo descritto anche nella parte Generale del presente elaborato; deve rivestire inquadramento non inferiore al livello di quadro ed essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti a carico dei membri del collegio sindacale, con riferimento ai soggetti terzi coinvolti, per l'Operazione Sensibile/categoria di Operazioni.

Egli è il soggetto referente e responsabile dell'Operazione Sensibile nell'organizzazione interna della Società ed è responsabile dei rapporti con qualsiasi terzo in relazione all'operazione.

Il potenziale conflitto d'interessi del Referente deve essere immediatamente comunicato all'OdV ed il referente ha il dovere di astenersi dall'Operazione Sensibile rispetto alla quale sussista tale conflitto.

All'inizio di ogni anno solare, il Referente e gli eventuali sub-responsabili ai quali questi abbia conferito apposito incarico - che va conferito per iscritto e deve essere dettagliato in quanto non può essere un mero trasferimento di tutti i poteri del responsabile, il quale non si spoglia comunque delle proprie responsabilità e mantiene il dovere di vigilare sull'operato dei sub-responsabili - rilasciano all'OdV una dichiarazione, dalla quale risulti in particolare che sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello

svolgimento delle operazioni e si impegnano a non attuare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società.

Il referente:

- a) vigila sul regolare svolgimento dell'Operazione/Processo di cui è referente;
- b) informa eventuali collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) annualmente, entro il 31.12, trasmette all'OdV relazione sulle attività svolte, sugli accadimenti verificatisi nell'area sensibile della quale è responsabile;
- d) all'atto della costituzione di un rapporto con Consulenti deve ottenere da questi la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ai principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico di C.M.A., contenuta in allegato, quale condizione essenziale per la costituzione/prosecuzione del rapporto con essi;
- e) per ogni consulente tiene a disposizione dell'OdV un dossier da cui risulti l'indicazione dei motivi che hanno portato alla scelta di tale soggetto, degli elementi di verifica assunti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate. Vi è contenuta altresì la dichiarazione firmata di cui al precedente punto c);
- f) custodisce a propria cura e responsabilità archivio a disposizione dell'OdV contenente sia le relazioni inviate sia la documentazione a supporto di quanto in tali relazioni riferito, ossia la documentazione di ogni atto del procedimento interno, per iscritto o su supporto informatico e mediante registrazione nel sistema informatico della Società in conformità alle procedure di autenticazione di volta in volta vigenti presso la Società e comunque conformi alle istruzioni del presente MOG; le registrazioni del contenuto di tale archivio, costituito in formato cartaceo/elettronico, devono essere estraibili mediante riepilogazione, a semplice richiesta del Referente o dell'OdV;
- g) comunica all'OdV immediatamente e per iscritto le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- h) segnala all'OdV immediatamente e per iscritto, e ne chiede l'assistenza, per ogni situazione che ritenga non conforme alle regole aziendali e in particolare alle disposizioni dettate in ossequio al D. Lgs 231/2001;
- i) comunica immediatamente (meglio se previamente) e per iscritto all'OdV variazione di asset societari ed investimenti rilevanti sotto il profilo della gestione finanziaria;
- j) informa immediatamente per iscritto l'OdV di eventuali criticità quali infortuni sul lavoro e accessi di Polizia giudiziaria o Autorità di vigilanza comunque denominate e per qualsiasi motivo (es.: Spresal Asl, Ispettorato del lavoro, etc.);
- k) contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

L'OdV ha facoltà di adottare ulteriori provvedimenti o meccanismi di controllo per monitorare operazioni/categorie di operazioni di cui al presente paragrafo. Di tali ulteriori provvedimenti i meccanismi di controllo sarà data evidenza scritta.

3. La vigilanza dell'OdV: attività ispettiva e d'impulso.

Conformemente a quanto stabilito nella Parte Generale,

- fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente -almeno tre volte l'anno- controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.
- E' altresì compito dell'OdV:
 - o curare l'emanazione di eventuali linee guida correttive rispetto a condotte non conformi al presente modello organizzativo e di gestione;
 - o verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'eventuale sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";

- verificare periodicamente l'opportunità e la necessità, alla luce delle attività svolte dalla Società nelle Aree di Rischio, di inserire nuove clausole nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico e/o nel MOG di cui siano ritenuti destinatari;
 - alla possibilità per C.M.A. s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- indicare al management eventuali opportunità di integrazioni dei sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella Società, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di ogni audit interno ed esterno deve essere data previa comunicazione scritta all'OdV, ponendolo in condizione di valutare se assistervi, mediante comunicazione contenente l'indicazione del soggetto che vi provvederà, l'elenco delle aree che saranno attinte dal controllo e l'indicazione della tipologia del controllo programmato. In particolare, di ogni audit/accesso/verifica comunque denominato del Revisore e del consulente Qualità deve essere data previa comunicazione scritta all'OdV ponendolo in condizione di parteciparvi. Di ogni attività lato sensu rilevante sotto il profilo ESG deve essere data previa comunicazione scritta all'OdV ponendolo in condizione di parteciparvi.

PARTE SPECIALE – Seconda Sezione

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, art. 24 D. Lgs. 231/2001

1. I reati presupposto

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (In vigore dal 10 ottobre 2023)

I delitti richiamati sono:

Art. 640 c.p. - Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51 a € 1032.

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5);

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, ad eccezione di quella di cui al numero 2 ter).

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'ingannare taluno (mediante artifici o raggiri, appunto) inducendolo così a compiere un atto di disposizione patrimoniale svantaggioso per lui e vantaggioso per il truffatore o per altro soggetto (ad esempio, in particolare, per la Società per la quale il truffatore lavora).

Gli artifici e raggiri, per la sussistenza del reato, devono avere per effetto l'induzione in errore. Il soggetto ingannato deve essere persona determinata, ma gli artifici e raggiri possono anche essere rivolti *in incertam personam* (si pensi ad una pubblicità ingannevole). Soggetto ingannato e soggetto che subisce il danno patrimoniale non devono necessariamente coincidere, purché l'ingannato si trovi in una situazione giuridica che lo legittima a compiere l'atto di disposizione patrimoniale dannoso (ad esempio in caso di inganno del funzionario di banca, che compie una disposizione sul conto di un cliente, ingannato e depauperato non sono la medesima persona, ma la truffa sussiste comunque).

Per profitto si intende un incremento di ricchezza, anche mediato (ad esempio ottenimento di una commessa/incarico/appalto).

Il dolo è generico, vale a dire l'agente deve rappresentarsi e volere gli artifici e/o i raggiri, l'inganno, l'induzione alla disposizione patrimoniale.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la disponibilità dell'ingiusto profitto. L'assunzione da parte del soggetto passivo (l'ingannato) di un'obbligazione alla quale non segua l'adempimento realizza la figura della truffa tentata.

Il Decreto considera il reato unicamente in relazione all'ipotesi aggravata di commissione del reato in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (o nel caso, qui di scarso interesse, di fatto commesso con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare).

Ad esempio tale reato potrebbe sussistere qualora si presenti ad un ufficio della PA documentazione riportante dati falsi per partecipare ad una gara e, grazie al fatto di aver fornito alla PA tali informazioni inveritiere, si ottenga l'ingiusto vantaggio consistente nel vincere la gara / ottenere l'appalto.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si realizza attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari.

Ad esempio, per ottenere finanziamenti pubblici una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa o tacere informazioni che, se comunicate, impedirebbero di fruire dei finanziamenti, quali il possesso di requisiti in realtà non posseduti dalla società medesima.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a €1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Si tratta di una particolare specie di truffa, nella quale "l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema" (Cass., pen., IV, 99/3065),

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente il contenuto (intervento su dati, informazioni, programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615 ter c.p., potendo l'"intrusione informatica" sostanziarsi sia in una semplice "lettura" dei dati, sia nella "copiatura" degli stessi.

Il dolo consiste nel rappresentarsi e volere l'alterazione o l'intervento sul sistema e il conseguimento del profitto ingiusto con altrui danno, senza che rilevi alcuna ulteriore volontà ingannatoria.

Il momento consumativo coincide con l'ottenimento del profitto; in caso di ottenimento di disponibilità elettronica di somme, coincide con l'accredito di queste presso l'ente che gestisce informaticamente i rapporti di credito dell'agente e non con l'incasso materiale del denaro da parte di quest'ultimo.

Potrebbe ipotizzarsi questo reato, ad esempio, quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto, o quando si alterassero registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione ad una gara.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente, il quale è estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione, da parte dell'ente pubblico, di sovvenzioni, contributi, finanziamenti in vista di un fine di pubblica utilità.

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto che possono avere carattere periodico od occasionale (*una tantum*), misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata nell'*an* o nel *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

L'elemento soggettivo è il dolo generico: consiste nella rappresentazione e volizione di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse.

Il reato si consuma nel momento della scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico esercizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma che prevede questo reato è stata introdotta dall'art. 4 della l. 29/9/00 n. 300 al fine di completare il preesistente sistema normativo repressivo delle frodi contro gli interessi statali e comunitari.

Il reato consiste nell'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo (Stato, ente pubblico, UE) o la causazione di un danno, che sono invece elementi costitutivi del delitto di truffa. Il reato in esame è infatti residuale rispetto a quello di truffa e si configura qualora non sussistano gli elementi della truffa.

L'elemento soggettivo è il dolo generico: consiste nella rappresentazione e volizione di ottenere somme tramite l'utilizzo o la presentazione della documentazione falsa.

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell'illecito quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32].

2. Occasioni di reato

Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa e diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.

I reati di cui sopra, a titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi nelle seguenti ipotesi.

Utilizzo di denaro / erogazioni pubbliche (nazionali / comunitarie) in qualunque forma (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, altre erogazioni): se usati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti (ad esempio per assunzioni di personale, attività di formazione, ricerca e innovazione tecnologica, adeguamento della sicurezza, apertura di unità locali), possono essere integrati i reati presupposto di cui sopra.

Erogazioni pubbliche (nazionali / comunitarie) in qualunque forma (contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, altre erogazioni) ricevute, ad esempio a scopo di ricerca per l'insediamento di attività produttive (ad es. ristrutturazioni di immobili o adeguamento della sicurezza) o per l'assunzione o formazione di personale: ottenute mediante la presentazione di documentazione attestante false condizioni della società o carente di informazioni rilevanti, possono essere integrati i reati presupposto di cui sopra.

Aggiudicazione di gara od ottenimento di affidamento diretto evitando la gara pubblica: se ottenute mediante la produzione di documentazione artefatta / contenete informazioni inveritiere in gare o affidamenti diretti da parte della PA, possono essere integrati i reati presupposto di cui sopra.

Qualora fossero inserite in fatture voci "gonfiate", vale a dire sovrappaccatura alla PA e così ottenimento di ingiusto profitto con danno della PA, potrebbero essere integrati i reati presupposto di cui sopra.

Qualora fossero alterati i registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, etc.), potrebbero essere integrati i reati presupposto di cui sopra.

Una esecuzione di contratto di pubblica fornitura in maniera difforme dal concordato può integrare il delitto di frode in pubbliche forniture (ad es. facendo credere che siano usati materiali come concordati ed invece ne sono utilizzati di diversa consistenza, composizione, qualità, quantità o provenienza). Si dimostra la corretta esecuzione con la corretta e completa compilazione dei ddt e dei documenti contabili, in particolare.

3. Attività e processi sensibili e aree a rischio

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati di cui sopra sono tutte quelle:

- finalizzate alla partecipazione a gare / conclusione di contratti con la PA e relativa esecuzione dei contratti conclusi/incarichi affidati;
- finalizzate allo sviluppo di attività per conto della P.A.;
- finanziate dalla P.A.;

¹ Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

"Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

La pena è aumentata [c.p. 64] se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato [c.p. 251];

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".

- finalizzate al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze, autorizzazioni etc..

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione possono individuarsi nei seguenti:

- negoziazione / stipulazione di contratti /convenzioni con soggetti pubblici. Particolare attenzione va posta alle seguenti fasi:
 - preparazione di progetti per partecipare a gare o trattative private con enti pubblici;
 - gestione della fase esecutiva del progetto;
 - gestione della rendicontazione finale volta a dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali, altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e gestione delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, garanzie da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative (specie in materia di rifiuti);
- gestione di audit sull'attività svolta;
- gestione di eventuali accertamenti/ispezioni, etc. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.;
- gestione del contenzioso civile, penale, ispettivo, amministrativo, ambientale e di ogni altro in genere;
- nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A..

Le aree a rischio sono pertanto quelle che si occupano di:

- rapporti con la PA;
- contabilità e bilancio, fatturazione, adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;
- collegamenti telematici e trasmissione di dati su supporti informatici a PA, ad enti pubblici, ad autorità di vigilanza.

3.1 Funzioni a rischio

Le funzioni aziendali a rischio sono pertanto:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente CdA
- Amministratore Delegato
- Revisore (Collegio Sindacale qualora presente)
- Sicurezza sul lavoro
- Amministrazione e contabilità (fatturazione, contabilità, bilancio)
- Risorse Umane, in particolare selezione del personale
- Finanza e tesoreria
- Direzione Commerciale
- Direzione tecnica
- Acquisti-vendite-gestione commesse
- Informatica

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali sia al Personale.

E' fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico, di:

- a) effettuare dichiarazioni non veritiere o comunque tenere una condotta ingannevole (anche omettendo informazioni) sia nei rapporti con altre società partner (in occasione di qualsiasi accorpamento/collaborazione comunque denominati – da appalto e subappalto ad ATI, reti di imprese etc) sia rispetto ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- b) effettuare dichiarazioni o attestazioni non veritiere o comunque tenere una condotta ingannevole (anche omettendo informazioni) sia nei rapporti con altre società partner (in occasione di qualsiasi accorpamento/collaborazione comunque denominati – da appalto e subappalto ad ATI, reti di imprese etc) sia rispetto ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da indurre in errore tali soggetti e tali da creare comunque un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinate.

In relazione ad attività svolte per/con Enti Pubblici, si considerano rilevanti i seguenti momenti:

- negoziazione e accordo sulle attività da svolgere per la PA;
- firma del contratto;
- consegna documentazione per partecipazione a bandi/richiesta finanziamenti o erogazioni in qualunque forma e con qualunque denominazione;
- esecuzione;
- consegna documentazione per rendicontazione.

In tali momenti la persona fisica che agirà in rappresentanza di C.M.A. s.r.l., qualora i rapporti non siano intrattenuti esclusivamente per iscritto, dovrà inviare una email:

- all'AD,
- all'OdV,
- per conoscenza all'Ente con il quale sono stati intrattenuti i suddetti rapporti,

nella quale dovranno essere indicati i tratti essenziali di quanto avvenuto e degli accordi assunti (data, soggetti partecipanti, sintesi del contenuto delle attività svolte o degli accordi assunti).

Ciò allo scopo di garantire tracciabilità, trasparenza e correttezza, anche tramite il vaglio della PA coinvolta, cui l'email dovrà essere trasmessa appunto per conoscenza.

Le modalità operative per la gestione dei processi disciplinate nell'ambito delle procedure formalizzate all'interno della Società, sviluppate ed aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, costituiscono parte integrante e sostanziale dei protocolli disciplinati dal presente MOG.

5. Operazioni Sensibili a rischio specifico

E' Operazione Sensibile a rischio specifico - o "Operazione RS"- qualsiasi Operazione Sensibile rientrante nelle seguenti categorie:

- richiesta di erogazione pubblica;
- partecipazione a gare pubbliche;
- rapporti con la PA per ricevere affidamenti di incarichi non tramite gara;
- rapporti con la PA per ottenimento di licenze, autorizzazioni, permessi;
- rapporti con autorità di vigilanza, ispettive, giudiziarie.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, i protocolli e presidi di controllo, di cui alla Prima Sezione, sono integrati dai seguenti ulteriori.

Il responsabile della categoria omogenea di Operazioni Sensibili RS deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione a gare pubbliche e in particolare dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

In particolare, per ogni singola Operazione RS il responsabile (o il sub-responsabile incaricato per iscritto dal responsabile, rammentandosi che eventuali deleghe a sub-responsabili devono essere conferite per iscritto e che il responsabile non si spoglia comunque del dovere di controllo, secondo quanto previsto nella prima sezione della presente Parte Speciale) cura che nell'archivio a disposizione dell'OdV sia contenuta tutta la documentazione da cui risulti:

- la descrizione dell'Operazione Sensibile e del suo valore economico;
- l'individuazione della PA a qualsiasi titolo involta nella procedura oggetto dell'Operazione;
- il nome del referente del procedimento/operazione e copia della delega/procura che lo legittima a contrattare con la PA; qualora colui che intratterrà i rapporti con la PA e sottoscriverà i relativi accordi non coincida con il referente del procedimento/operazione dovrà essere documentato il nome di tale soggetto, l'indicazione del suo inquadramento aziendale, copia dell'atto contenente la sua legittimazione (delega/procura);
- il nome e la posizione nell'organizzazione aziendale, nonché la specificazione delle funzioni conferite, di coloro che collaborino all'operazione;
- le principali iniziative e i principali atti o altri adempimenti svolti nell'espletamento dell'Operazione. In particolare:
 - o per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - invio dell'offerta vincolante;
 - garanzie rilasciate;
 - altri passaggi significativi della procedura;
 - esito della procedura;
 - conclusione dell'Operazione;
 - o per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti comunque denominati:
 - previa valutazione del possesso dei requisiti per avanzare la richiesta, anche affidandosi a professionisti esterni esperti del settore di riferimento, che dovranno fornire parere scritto;
 - richiesta del finanziamento;
 - passaggi significativi della procedura;
 - esito della procedura;
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo, finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Società nell'Operazione, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali soggetti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolare applicate;
- dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare

nello svolgimento dell'Operazione Sensibile e che si impegnano a non incorrere in comportamenti potenzialmente criminosi;

- in relazione alla conclusione di contratti di agenzia, qualora ne fossero conclusi: per ogni agente: l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale soggetto, degli elementi di verifica assunti, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate.
- altri elementi e circostanze rilevanti, attinenti l'operazione, quali i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura. In particolare:
 - o in caso di pagamenti effettuati dalla o alla Società, contabile attestante la movimentazione di denaro, indicazione della causale, documenti giustificativi;
 - o in caso di pagamenti effettuati dalla Società, attestazione della conformità ad eventuali limiti di spesa per l'Operazione.

Deroghe all'osservanza dell'obbligo di acquisire le dichiarazioni di cui ai punti che precedono sono consentite solo in casi eccezionali di emergenza ed in mancanza di valide alternative. In tali casi eccezionali dovrà procedersi con annotazione scritta sulla scheda di evidenza delle ragioni per cui il Presidente della Società ritiene che la controparte e l'Operazione non comportino concreti elementi di rischio. Di tali deroghe l'OdV darà evidenza nelle relazioni al Organo Amministrativo.

Qualsiasi richiesta di erogazione pubblica:

- a) deve essere istruita e siglata dal referente del procedimento;
- b) se pari o superiore ad euro 50.000,00 deve essere deliberata dal CdA e sottoscritta dal Presidente o Amministratore Delegato o persona da essi delegata;
- c) la richiesta non soggetta a delibera del CdA – e salvo che sia stata da esso deliberata, nel qual caso si applica la precedente lett. b) - deve essere sottoscritta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato congiuntamente con il referente del procedimento (se non coincidente con essi);
- d) deve essere segnalata all'OdV contestualmente al suo inoltro, a cura del referente del procedimento.

L'ottenimento di qualsiasi erogazione pubblica deve essere segnalata all'OdV contestualmente al suo verificarsi a cura del referente del procedimento.

Qualsiasi ulteriore atto di gestione, disposizione o destinazione in relazione ad un'erogazione pubblica è disposto su richiesta o approvazione del referente del procedimento.

Il referente del processo sensibile trasmette all'OdV comunicazione scritta, completa delle indicazioni elencate sopra nel presente paragrafo e la cui documentazione a supporto deve essere conservata dal referente nell'archivio a disposizione dell'OdV, dell'inizio e della fine delle seguenti operazioni a rischio specifico:

- richiesta di erogazioni pubbliche;
- partecipazione a gare pubbliche o trattative private per la conclusione di contratti con la PA;
- verifiche/ispezioni delle Autorità Pubbliche/Autorità Giudiziaria,

specificando se sia a conoscenza di violazioni del MOG, del Codice Etico, di norme di legge in relazione a tali operazioni.

I moduli di registrazione delle verifiche ispettive, da compilare per garantire il controllo da parte dell'OdV, sono a disposizione del personale sulla rete telematica della Società.

PARTE SPECIALE - Terza Sezione

Reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, art. 25 D. Lgs. 231/2001. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25 decies D. Lgs. 231/2001.

1. I reati presupposto

Art. 25 d. Lgs. 231/2001 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi .

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 314 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita .

Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

L'art. 357 c.p. descrive come pubblico ufficiale colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" e descrive come pubblica funzione amministrativa quella "disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni, Governo) che, secondo la Costituzione, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge.

La funzione giudiziaria è svolta dagli organi giudiziari (civili, penali ed amministrativi; Pubblici Ministeri, Giudici) e dai loro ausiliari (cancellieri, segretari, periti, interpreti etc.) per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa si caratterizza: a) per essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della PA (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica, che sono disciplinate da strumenti di diritto privato quali i contratti) e b) per la titolarità di almeno uno dei seguenti poteri: potere di formare e manifestare la volontà della PA (es.: sindaco di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche), potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della PA nei confronti dei privati cittadini e degli enti pluripersonali privati come le società (es.: forze dell'ordine, componenti commissioni collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari autorità di vigilanza etc.), poteri certificativi, vale a dire potere di redigere

documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (es.: notai).

Rientra nel concetto di potere autoritativo non solo il potere di coercizione, ma anche ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Si tratta di qualifiche individuate funzionalmente, in ragione dell'attività esercitata, non del mero rapporto di dipendenza da un ente pubblico; occorre cioè valutare le specifiche mansioni svolte dal soggetto (ad es. è stato ritenuto pubblico ufficiale il project manager di una società partecipata da un ente pubblico. Cass., V, 28.6.2017, n. 31676).

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, docente universitario, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS.

L'art. 358 c.p. descrive come incaricato di pubblico servizio colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

E' pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche il soggetto privato che sia investito dello svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, giacché al fine dell'attribuzione della qualifica rileva l'attività svolta in concreto.

Ai fini del presente Modello si ritiene prudente far rientrare nella nozione di pubblica funzione / servizio l'attività esercitata da ogni soggetto/ente che, anche alternativamente:

- sia sottoposto ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- operi in regime di convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- benefici per natura di apporto finanziario da parte dello Stato o altro Ente Pubblico;
- la cui attività, economica e non, presenti un preponderante interesse pubblico.

E' da precisare che i reati in questione rilevano, come si può desumere dal dettato normativo (art. 322-bis, c.p.), anche allorché siano coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea, dei singoli Stati membri o di altri Stati esteri e organizzazioni pubbliche internazionali.

Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo qualora si corrompa un magistrato, ma anche qualora si corrompa un cancelliere od altro funzionario dell'Amministrazione Giudiziaria.

Nel reato di corruzione e nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità esiste, tra corrotto e corruttore, così come tra induttore e indotto, un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Le fattispecie di corruzione puniscono il mercimonio della funzione pubblica nelle sue più diverse possibili estrinsecazioni, rammentando che anche l'offerta di vantaggi non pecuniari, quali ospitalità per vacanze, sono ritenuti rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati in esame.

Le ipotesi di responsabilità della Società per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- vendere beni, fornire servizi, realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento o anche della semplice promessa di "tangenti";
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento o anche della semplice promessa di "tangenti";
- ottenere altri indebiti trattamenti di favore da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

La linea di demarcazione tra i vari illeciti qui considerati è stata individuata dalla Corte di cassazione (SSUU, 14/3/14, n. 12228) ed è così riassumibile:

- la differenza tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità;
- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, mentre nella corruzione corruttore e corrotto si trovano in posizione di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è assunto liberamente ed è idoneo a procurare vantaggi ad entrambi.

Considerato il criterio funzionale sopra illustrato per l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per CMA s.r.l. i reati di corruzione potrebbero essere attivi (il funzionario di CMA s.r.l. paga il pubblico ufficiale per far ottenere qualcosa alla Società indebitamente), sia passivi (il funzionario di CMA s.r.l. riceve denaro o altra utilità per compiere un atto non conforme ai propri doveri d'ufficio nello svolgimento di un'attività "pubblicistica" qualora rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – eventualità più remota ma da non escludere a priori anche considerato che CMA sovente esegue incarichi conferiti dalla PA nell'interesse pubblico).

Pare opportuno richiamare le quattro figure di corruzione che emergono dal Bribery Act del Regno Unito:

- corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione di un pubblico funzionario straniero;
- mancata prevenzione della corruzione da parte delle società.

La prima tipologia si correla alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone; la seconda consiste nel richiedere, ricevere o accettare di ricevere tale vantaggio; la terza riguarda la corruzione del pubblico funzionario straniero e proietta l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del territorio nazionale; la quarta è riferita alla corporate offence, costituita dall'omissione, da parte di una società commerciale, dell'adozione di misure idonee a prevenire episodi di corruzione.

In sostanza, il Bribery Act punisce la società qualora coloro che svolgano attività per conto della medesima commettano il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business della società stessa.

Le procedure da adottare per evitare che la società possa incorrere in responsabilità devono essere ispirate ai criteri di:

- proporzionalità: le procedure dovranno essere proporzionate ai rischi di corruzione che si intendono prevenire e alle dimensioni del business dell'impresa;
- top level commitment: il top management dovrà (i) garantire che l'attività d'impresa sia svolta in assenza di corruzione, (ii) supervisionare il middle management e (iii) rendere chiaro ai soggetti commerciali che, nell'ambito delle attività di impresa, non si tollera la corruzione;
- risk assessment: l'impresa dovrà valutare la natura e l'entità della sua esposizione a potenziali rischi di corruzione sia esterni che interni, e cioè posti in essere da parte di persone ad essa associate;
- due diligence: svolgimento di accurati controlli sui soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti commerciali;
- comunicazione: le politiche di prevenzione della corruzione e le relative procedure di controllo devono essere note ai dipendenti ed al personale della società attraverso adeguati programmi di comunicazione e formazione;
- monitoraggio e revisione: il monitoraggio continuo delle procedure di controllo della società al fine di aggiornarle ed adeguarle alle eventuali modifiche dei rischi di corruzione.

L'art. 25 decies D. Lgs. 231/2001 così recita: *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

L'art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - così recita: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La fattispecie di reato appena riferita punisce condotte in danno della pubblica amministrazione nella declinazione di Autorità Giudiziaria e, per questo motivo, è citata insieme alle precedenti, segnalandosi che al testimone spetta la qualifica di pubblico ufficiale durante la sua deposizione e che, secondo autorevole giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 25.2.2010 n. 15208), la sua deposizione può ritenersi atto giudiziario perché funzionale al procedimento giudiziario nel quale essa si inserisce. Nell'ambito del procedimento penale, a differenza del testimone, che ha sempre l'obbligo di rispondere e di dire la verità, l'imputato, il coimputato, l'imputato in reato connesso e il coindagato, che siano chiamati a rendere dichiarazioni, possono non rispondere e possono non essere soggetti all'obbligo di dire la verità. Pertanto, mentre il testimone, se rifiuta di rispondere o afferma il falso, commette un reato, l'imputato e le altre figure sopra richiamate, salvo particolari situazioni processuali sulle quali non è qui il caso di dilungarsi, non sono sanzionabili se non accettano di rispondere o se, difendendosi, affermano circostanze false. Il reato di cui all'art. 377 bis c.p., quindi, punisce chi induca uno dei soggetti sopra indicati che non rivestano la qualifica di testimone a mentire o a non rispondere all'autorità giudiziaria.

2. Occasioni di reato

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai reati sopra enucleati sono tutte quelle nelle quali C.M.A. s.r.l. si relaziona con la Pubblica Amministrazione.

Rilevano al fine della commissione dei reati sopra considerati, a titolo esemplificativo:

- a) rapporti con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni favorevoli o sfavorevoli alla Società, ad esempio in relazione a:
 - o adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro;
 - o adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - o gare pubbliche per appalti o forniture, o affidamenti diretti;
 - o ottenimento di licenze, autorizzazioni, accreditamenti;
 - o adempimenti antiriciclaggio o antiterrorismo;
 - o conciliazioni amministrative;
 - o rapporti con pubblici funzionari italiani o di Paesi membri dell'UE o dell'UE stessa o, ancora, di altri Paesi stranieri o organizzazioni pubbliche internazionali per gare, erogazioni, altre prestazioni pubbliche;
- b) rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o con Autorità Giudiziarie, anche per il tramite di legali o consulenti esterni;
- c) contenziosi giudiziari.

In tutti questi casi, laddove per accrescere rapporti contrattuali con clienti, ottenere accreditamenti per la Società, ottenere commesse, ottenere pareri o esiti favorevoli nel corso di indagini o ispezioni, si offrano ai pubblici funzionari, anche per mezzo di intermediari, denaro o altre utilità per raggiungere tali obiettivi, si propone un indebito mercimonio della funzione pubblica che, in quanto tale, è proibito.

Altrettanto a rischio reato sarebbe la corresponsione di emolumenti non chiaramente giustificati - e quindi potenzialmente legati a rapporti intrattenuti illecitamente - a consulenti che gestiscono i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, la PA, l'Autorità Giudiziaria.

Altrettanto a rischio reato sarebbe la proposta di utilità mediate per ottenere indebitamente gli scopi di cui sopra, ad esempio promettendo di assumere come dipendenti parenti dei pubblici funzionari o promettendo di inserire nell'elenco dei fornitori soggetti indicati dai pubblici funzionari e di acquistare beni o servizi da tali soggetti, in particolare a fronte di offerte da costoro praticate non conformi alla media del mercato, o ancora impiegando altri strumenti contrattuali apparentemente leciti che dissimulano corruzione in quanto utilizzati in maniera distorta (ad esempio, sottoscrivendo un contratto che comporti caparra confirmatoria si dissimulerebbe corruzione nel caso in cui la società non desse seguito al proprio obbligo contrattuale consentendo scientemente alla controparte, che si vuol far arricchire indebitamente a fronte di altri "favori", di trattenere la caparra quale ristoro dell'inadempienza).

Attività strumentali alle azioni corruttive sono quelle che permettono di generare la provvista (denaro o altra utilità) necessaria per il successivo momento corruttivo in senso stretto, attraverso la creazione di fondi neri o il trasferimento di altra utilità materiale al soggetto corrotto.

3. Aree a rischio

Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati di cui sopra sono tutte quelle:

- finalizzate alla partecipazione a gare / conclusione di contratti con la PA.
- finalizzate alla selezione e gestione del Personale
- finalizzate al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze, autorizzazioni, certificazioni di messa a norma dei locali, agibilità, inclusa la materia urbanistico edilizia
- finalizzate all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzia da parte di soggetti pubblici
- finalizzate alla scelta dei consulenti/agenti e alla gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con la PA
- finalizzate allo sviluppo di attività per conto della P.A.

- finanziate dalla P.A.
- finalizzate alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni
- finalizzate alla gestione della sicurezza e igiene sul lavoro
- finalizzate alla gestione delle note spese del Personale
- finalizzate alla gestione dei rapporti con Enti Previdenziali
- finalizzate alla gestione del contenzioso civile, penale, ispettivo, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione possono essere individuati nei seguenti:

- negoziazione / stipulazione di contratti /convenzioni con soggetti pubblici. Particolare attenzione va posta alla fase di preparazione di progetti per partecipare a gare o trattative private con enti pubblici ed all'inoltro delle stesse oltre che alla successiva erogazione del servizio o della prestazione contrattuale;
- realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e in generale ricorso ad attività d'intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici;
- attività funzionalmente connesse con l'esercizio da parte della Società di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali, altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- gestione dei rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- selezione ed assunzione del personale;
- selezione e conclusione di contratti con collaboratori, consulenti esterni, agenti e previsione e pagamento dei relativi emolumenti;
- selezione dei fornitori e acquisti di beni e servizi;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e gestione delle attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, o garanzia da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di audit sull'attività svolta;
- gestione di eventuali accertamenti/ispezioni, etc. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.
- gestione del contenzioso civile, penale, ispettivo, amministrativo, ambientale, e di ogni altro in genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione di sponsorizzazioni e omaggi;
- gestione flussi di denaro in entrata ed in uscita.

Le aree a rischio sono pertanto quelle che si occupano di:

- rapporti con la PA;
- contabilità e bilancio, fatturazione, adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;
- collegamenti telematici e trasmissione di dati su supporti informatici a PA, ad enti pubblici, ad autorità di vigilanza;
- selezione di personale e consulenti / agenti.

3.1 Funzioni a rischio

Le funzioni a rischio sono pertanto:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente CdA
- Amministratore Delegato
- Revisore (Collegio Sindacale qualora presente)
- Sicurezza sul lavoro
- Amministrazione e contabilità (fatturazione, contabilità, bilancio)
- Risorse Umane, in particolare selezione del personale
- Finanza e tesoreria
- Direzione Commerciale
- Direzione tecnica
- Acquisti-vendite-gestione commesse
- Informatica
- Qualità

4. Principi generali di comportamento

I seguenti obblighi e divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali sia ai Dipendenti.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni del codice etico, del presente MOG, dei principi e delle procedure aziendali formalizzati all'interno della Società. Le modalità operative per la gestione dei processi disciplinate nell'ambito delle procedure formalizzate all'interno della Società, sviluppate ed aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, costituiscono parte integrante e sostanziale dei protocolli disciplinati dal presente MOG.

E' fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in relazione a culture per le quali l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro parenti e affini. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (massimo 150,00 euro come da codice di comportamento dei dipendenti pubblici) o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico;

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, pagamenti di viaggi, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o di loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Devono essere previsti operatori differenti per le diverse attività a rischio elencate nel precedente paragrafo e ancora nelle seguenti:

- a. selezione del personale e selezione dei consulenti;
- b. assunzione del personale;
- c. gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A.:
 - i. conclusione di accordi per la prestazione di servizi verso la PA / partecipazione a gare;
 - ii. esecuzione dei servizi;
 - iii. rendicontazione dei costi;
 - iv. esecuzione dei pagamenti;
 - v. inserimento nella contabilità e poi nelle voci del bilancio dei movimenti di denaro;
 - vi. rapporti con la PA in sede di verifiche di tipo ispettivo;
 - vii. rapporti con la PA per richieste di autorizzazioni/concessioni.

In relazione ad attività svolte per/con Enti Pubblici, si considerano rilevanti i seguenti momenti:

- negoziazione e accordo sulle attività da svolgere per la PA;
- firma del contratto;
- consegna documentazione per partecipazione a bandi/richesta finanziamenti o erogazioni in qualunque forma e con qualunque denominazione;
- consegna documentazione per rendicontazione.

In tali occasioni, la persona fisica che agirà in rappresentanza di C.M.A. s.r.l., qualora i rapporti non siano intrattenuti esclusivamente per iscritto, dovrà inviare una email:

- all'AD e/o al Presidente
- all'OdV
- per conoscenza all'Ente con il quale sono stati intrattenuti i suddetti rapporti

nella quale dovranno essere indicati i tratti essenziali di quanto avvenuto e degli accordi assunti (data, soggetti partecipanti, sintesi del contenuto delle attività svolte o degli accordi assunti).

Ciò allo scopo di garantire tracciabilità, trasparenza e correttezza, anche tramite il vaglio della PA coinvolta, cui l'email dovrà essere trasmessa appunto per conoscenza.

Le modalità operative per la gestione dei processi disciplinate nell'ambito delle procedure formalizzate all'interno della Società, sviluppate ed aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, costituiscono parte integrante e sostanziale dei protocolli disciplinati dal presente MOG.

La gestione corretta e trasparente delle risorse economiche e finanziarie è raccomandata nei paragrafi 4 e 5 della Parte speciale-Quarta Sezione (reati societari e tributari) e nella Decima Sezione (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), cui si rimanda.

5. Operazioni Sensibili a rischio specifico

Per Operazione Sensibile a rischio specifico, o Operazione RS, si intende qualsiasi Operazione Sensibile rientrante nelle seguenti categorie:

- richiesta di erogazioni pubbliche;
- partecipazione a gare pubbliche;
- conclusione di contratti anche mediante trattativa privata con la PA;
- rapporti con la PA per ottenimento di licenze, autorizzazioni, permessi, etc.;
- rapporti con autorità di vigilanza, ispettive, giudiziarie;
- conclusione di contratti con collaboratori esterni / consulenti;
- selezione ed assunzione di personale;
- sponsorizzazioni ed omaggi;
- conclusione di contratti di agenzia per la nomina di agenti di vendita destinati ad intrattenere rapporti con PA.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione, i protocolli e presidi di controllo, di cui alla Prima Sezione, sono integrati dai seguenti ulteriori.

Il referente della categoria omogenea di Operazioni Sensibili RS deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione a gare pubbliche e in particolare dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per ogni Operazione RS il responsabile (o il sub-responsabile incaricato per iscritto dal responsabile, rammentandosi che eventuali deleghe a sub-responsabili devono essere conferite per iscritto e che il responsabile non si spoglia comunque del dovere di controllo, secondo quanto previsto nella prima sezione della presente Parte Speciale) cura che nell'archivio a disposizione dell'OdV sia contenuta tutta la documentazione da cui risulti:

- la descrizione dell'Operazione Sensibile e del suo valore economico;
- la PA a qualsiasi titolo coinvolta nella procedura oggetto dell'Operazione e le generalità e l'ufficio di appartenenza delle persone fisiche-funzionari pubblici con cui la Società intrattiene i rapporti;
- il nome del referente del procedimento/Operazione e copia della delega/procura che lo legittima a contrattare con la PA; qualora colui che intratterrà i rapporti con la PA e sottoscriverà i relativi accordi non coincidesse con il referente del procedimento/Operazione, il nome di tale soggetto, l'indicazione del suo inquadramento aziendale, copia dell'atto contenente la sua legittimazione (delega/procura);
- il nome e la posizione nell'organizzazione aziendale, nonché la specificazione delle funzioni conferite, di coloro che collaborino all'operazione;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali atti o altri adempimenti svolti nell'espletamento dell'Operazione. In particolare:
 - o per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - invio dell'offerta vincolante;
 - garanzie rilasciate;
 - altri passaggi significativi della procedura;
 - esito della procedura;
 - conclusione dell'Operazione;
 - o per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - richiesta del finanziamento;
 - passaggi significativi della procedura;
 - esito della procedura;
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo, finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Società nell'Operazione, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali soggetti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate;
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti secondo lo schema contenuto in allegato, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'Operazione Sensibile e che si impegnano a non incorrere in comportamenti potenzialmente criminosi;
- altri elementi e circostanze rilevanti, attinenti l'Operazione, quali movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura. In particolare:
 - o in caso di pagamenti effettuati dalla o alla Società, contabile attestante la movimentazione di denaro, indicazione della causale, documenti giustificativi;

- in caso di pagamenti effettuati dalla Società, attestazione della conformità ad eventuali limiti di spesa per l'Operazione.

Deroghe all'osservanza dell'obbligo di acquisire le dichiarazioni di cui ai punti che precedono sono consentite in casi eccezionali di emergenza ed in mancanza di valide alternative, con annotazione scritta sulla scheda di evidenza delle ragioni per cui il Presidente della Società ritiene che la controparte e l'Operazione non comportino concreti elementi di rischio. Di tali deroghe l'OdV darà evidenza nelle relazioni al CdA.

5.1 Ulteriori protocolli

In aggiunta ai protocolli sopra indicati, si riportano di seguito protocolli speciali la cui osservanza è obbligatoria per prevenire il rischio di verifica di talune fattispecie di reato di cui alla presente sezione.

5.1.1 Assunzioni e consulenze

La determinazione del fabbisogno di risorse a tempo indeterminato configura un momento collegiale di verifica, nel contesto dei processi di pianificazione e budget. Nell'ambito delle decisioni assunte in tale sede la Direzione provvede alla definizione dei profili contrattuali, alla ricerca, alla selezione ed alla formalizzazione dei contratti.

L'atto formale dell'assunzione compete al Presidente /Amministratore Delegato.

Nel processo di selezione si osservano le seguenti regole:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula*,
- selezione secondo le competenze individuate come necessarie dal responsabile della funzione interessata,
- sottoscrizione dell'interessato di dichiarazione volta a rendere edotta la Società su eventuali rapporti di coniugio, parentela, affinità, o altra situazione che possa assumere rilevanza per le finalità del Modello.

E' condizione per l'assunzione in qualità di dipendente e per la conclusione di contratto di consulenza, agenzia, collaborazione a qualsiasi titolo, l'assenza di rapporti di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con:

- membri della PA,
- rappresentanti di Autorità pubbliche di vigilanza,
- rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria,

con i quali C.M.A. s.r.l. abbia avuto rapporti diretti nei cinque anni precedenti.

All'atto dell'intervista che precede la costituzione del rapporto va ottenuta dichiarazione scritta attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, parentela, affinità con i soggetti sopra indicati, o, se tali legami sussistono, indicazione delle generalità soggetto con il quale tali rapporti intercorrono.

Copia di tale dichiarazione deve essere conservata nell'archivio a disposizione dell'OdV e menzionata nelle informative annuali.

Nella selezione del personale, nell'individuazione dell'inquadramento e trattamento e nella successiva gestione del rapporto di lavoro devono applicarsi criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità. Documentazione attestante l'applicazione di tali criteri deve essere conservata anche al fine di consentire le relative verifiche all'OdV.

Eventuali avanzamenti di carriera e riconoscimenti di premi -ivi compresa la previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi, devono essere assegnati secondo criteri obiettivi basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità. Non possono essere fissati obiettivi difficilmente raggiungibili con la correttezza e la dedizione che ci si possono aspettare dal dipendente medio della categoria di riferimento.

5.1.2 Gestione delle risorse finanziarie

In generale i processi connessi alla gestione delle risorse finanziarie debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa, sopra il tetto di spesa di 2.000,00 euro;
- divieto di autorizzazione di pagamenti non supportati da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola di non trasferibilità;
- preferenza al mezzo del bonifico bancario per l'esecuzione dei pagamenti ed obbligo di indicazione della causale;
- centralizzazione di tutti i pagamenti – esecuzione a mezzo banca;
- tracciabilità dei pagamenti e più in generale degli atti e delle singole fasi del processo.

Il responsabile della funzione finanza effettua controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita tenendo conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (es.: paradisi fiscali, Paesi rientranti in black list internazionali etc.) e segnala ogni eventuale anomalia immediatamente per iscritto all'AD e all'ODV.

5.1.3 Rapporti della Società con Organi Giudiziari

Qualsiasi rapporto con organi giudiziari è gestito solo ed esclusivamente dal Referente del Procedimento o da persona da questi delegata per iscritto per singoli atti o pluralità di atti omogenei nell'ambito della stessa Operazione (es: unica delega che conferisce ad un dipendente l'incarico di far materialmente recapitare, mano a mano che venga reperita, certa documentazione richiesta dall'Autorità Giudiziaria).

Ai soli fini procedurali interni e senza pregiudizio dei poteri di firma singola eventualmente conferiti tramite procura generale o speciale alle competenti funzioni aziendali o a consulenti, difensori o avvocati, qualsiasi atto diretto agli organi giudiziari è previamente autorizzato a firma congiunta tra il Referente del Procedimento (qualora non coincidente con l'AD) e l'AD o entrambi gli Amministratori.

La conclusione di qualsiasi contratto con consulenti (in particolare legali o fiscali) è subordinata alla verifica del Referente in relazione alle condizioni di mercato considerate la natura e la complessità delle operazioni.

Solo a seguito di apposita delibera del CdA potranno essere conferiti incarichi a professionisti per le cui prestazioni esista un tariffario (es.: commercialisti, avvocati) qualora il contratto preveda remunerazioni superiori ai massimi tariffari.

Qualsiasi pagamento della Società a consulenti deve essere autorizzato dal Referente sulla base di apposita nota di debito con descrizione delle attività effettuate dal professionista.

I pagamenti possono essere effettuati solo mediante bonifici bancari con indicazione della causale conforme alla suddetta nota di debito. Non sono ammessi pagamenti in forme diverse o a destinatari diversi da coloro che hanno svolto la prestazione da remunerare.

5.1.4 Rapporti della Società con la P.A.

Qualsiasi rapporto con la PA è gestito solo dal Referente o dal soggetto munito di apposita delega/procura.

Questi può delegare per iscritto altra persona per singoli atti o pluralità di atti omogenei nell'ambito della stessa Operazione.

La sottoscrizione dei contratti con la PA spetta al Presidente o all'Amministratore Delegato.

I pagamenti che la Società effettua e riceve devono essere effettuati tramite banca con indicazione delle causali.

Non sono ammessi pagamenti in forma diversa né a soggetti diversi dal competente Ufficio della PA direttamente coinvolta nel rapporto.

Non è ammesso ricorso ad intermediari (agenti, procacciatori d'affari, mediatori) nonché il pagamento di provvigioni, commissioni o compensi a terzi legati alla conclusione di contratti con la PA, salvo che nell'ambito di accordi di associazione o collaborazione con terzi (es.: gruppo societario, consorzi, associazioni temporanee d'impresa e simili) e tali accordi sono soggetti alle medesime regole cui è soggetta la relativa Operazione con la PA e sono definiti per iscritto con indicazione di tutte le condizioni, in particolare quelle economiche.

Il referente del processo sensibile trasmette all'OdV comunicazione scritta, completa delle indicazioni elencate nel precedente paragrafo 5 della presente Sezione e la cui documentazione a supporto deve essere conservata dal referente nell'archivio a disposizione dell'OdV, dell'inizio e della fine delle seguenti operazioni a rischio specifico:

- richiesta di erogazioni pubbliche;
- partecipazione a gare pubbliche o trattative private per la conclusione di contratti con la PA;
- verifiche / ispezioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria;
- richiesta di licenze, permessi, autorizzazioni, certificazioni,

specificando se sia a conoscenza di violazioni del MOG, del Codice Etico, di norme di legge in relazione a tali operazioni.

Alle ispezioni da parte di Autorità Pubbliche devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati per iscritto. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati i documenti e redatti appositi verbali in caso di contatti *de visu*, il verbale conclusivo redatto dalla PA deve essere conservato a cura del referente del procedimento e deve essere inoltrato all'OdV. Se tale verbale evidenziasse criticità, il referente cura che esse siano gestite e risolte comunicando azioni e tempi previsti per iscritto all'OdV e dà evidenza scritta all'OdV dell'avvenuta esecuzione delle azioni correttive necessarie ed opportune. Nessun contatto con la PA è intrattenuto da soggetto che non sia munito di apposita delega scritta redatta rispettando i requisiti indicati in Parte Generale. I moduli di registrazione delle verifiche ispettive per garantire i flussi informativi verso l'OdV sono a disposizione del personale sulla rete telematica della Società.

L'individuazione dell'esigenza di ottenere o mantenere o rinnovare una richiesta, autorizzazione, concessione è a cura della responsabile della funzione interessata e/o dell'AD. La documentazione per la richiesta deve essere predisposta dalla funzione interessata. Tale documentazione è verificata dal responsabile di detta funzione unitamente al responsabile della funzione finanziaria. L'AD sottoscrive la documentazione e la funzione finanziaria trasmette la richiesta e successivamente verifica l'ottenimento e la coerenza con la richiesta.

Si richiamano tutti i presidi e protocolli già previsti nella sezione dedicata all'indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Si richiamano le procedure interne per la scelta dei fornitori e per l'acquisto di beni e servizi.

Si richiamano le procedure interne per l'offerta e l'erogazione dei servizi.

Ed inoltre vale quanto di seguito.

Deve essere rispettata la segregazione delle funzioni (operatori differenti) per:

- o l'esercizio dei poteri autorizzativi dei processi di vendita;
- o l'esercizio dei poteri autorizzativi di spesa.

Il Referente, per ogni fornitura che superi l'importo di euro 10.000,00 annui, deve custodire visura camerale delle imprese selezionate come fornitori a disposizione dell'OdV.

Nelle vendite e negli acquisti è vietato ricorrere a mezzi illeciti per la massimizzazione del profitto o la minimizzazione degli esborsi, in particolare sono vietate collusioni/doni/favori di qualsiasi tipo verso persone incaricate di acquisti o vendite per altri enti.

- o Devono essere stabiliti criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo servizio, così da garantire che le anomalie possano essere agevolmente rilevate (pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto). Tali criteri devono essere indicati all'OdV nelle comunicazioni annuali, nelle quali si rammenta che, come previsto nella parte generale, dovranno essere indicati gli eventuali discostamenti superiori al 10% del compenso e le eventuali pattuizioni di modalità di pagamento diverse, che siano stati praticati per alcuni clienti, rispetto agli accordi contrattuali praticati per clienti e servizi analoghi.

- Il budget per gli acquisti è approvato dal CdA.
- I fornitori e consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione di merito e professionalità secondo modalità standardizzate e documentando la ricerca (procedimento di qualifica del fornitore, a cura dell'ufficio acquisti). Tale procedimento include un controllo sulla regolarità contributiva e tributaria, una comparazione di mercato tra fornitori simili con attività di benchmarking (raffronto valori economici di mercato, ovviamente da parametrare alla qualità del servizio offerta e documentabile ex ante) e la documentazione delle caratteristiche tecniche e professionali, gestionali, di reputazione, di onorabilità, di aspetti etici, di sostenibilità, di compliance. A parità di altre condizioni, si preferiscono società dotate di sistema 231. Eventuali acquisti presso fornitori che non siano stati sottoposti al suddetto procedimento di qualifica (per valore, per urgenza, per unicità del fornitore, per acquisti *intuitu personae*) sono oggetto di motivazione scritta sottoscritta sia dal referente della funzione interessata sia dall'AD. Eventuali consulenze che siano autorizzate dal CdA (per la loro importanza o per il loro valore o per qualsiasi altro motivo) troveranno ogni elemento che ha determinato la scelta del consulente nel verbale del CdA. I controlli di qualità riguardano anche i fornitori qualificati, i quali mantengono tale qualifica se non si manifestano criticità nel servizio/fornitura o venga meno la congruità delle condizioni economiche ed esse non si possano ricontrattare con il fornitore. La violazione di normativa antiriciclaggio è causa di cessazione della qualifica.
- La richiesta di acquisto di beni è formalizzata dall'ufficio interessato, approvata dal responsabile della relativa funzione ed inviata all'ufficio acquisti; la richiesta di fornitura è inviata al fornitore abituale o individuato con ricerca di mercato effettuata dall'ufficio acquisti che procede poi alla trasmissione dell'ordine di acquisto. La ricezione della fornitura dei beni è a cura dell'ufficio acquisti, che verifica la regolarità della fornitura e della documentazione (DDT) e conferma all'ufficio contabilità. L'ufficio contabilità riceve la fattura e procede al pagamento come già stabilito nella sezione relativa ai reati tributari.
- L'esigenza di acquisto di servizi e affidamento di consulenze è individuata dall'AD o dalla funzione interessata e in tal caso avallata dal responsabile della stessa e trasmessa all'AD; l'AD direttamente, o chi espressamente a ciò incaricato dall'AD, individua il fornitore e procede alla formalizzazione dell'incarico; l'ufficio contabilità procederà al pagamento come già stabilito nella sezione relativa ai reati tributari. Per la scelta dei consulenti e dei prestatori di servizi, che deve avvenire con modalità trasparenti, tracciabili, segnalando all'AD eventuali conflitti di interessi dei membri delle funzioni interessate (o, se il conflitto di interessi riguardasse l'AD, segnalando il conflitto di interessi al CdA) e all'OdV, per competenze e meriti documentati (curriculum di professionisti ad es.), si rinvia anche a quanto stabilito nel paragrafo dedicato ad assunzioni e consulenze.
- I rapporti tra la società e i fornitori e consulenti devono essere definiti per iscritto.
- Le anagrafiche clienti sono create dall'ufficio acquisti (Corsini Erica) e dall'ufficio contabilità (Franco Piccolo) all'atto della prima fattura o ddt; le anagrafiche fornitori sono create dall'ufficio contabilità (Franco Piccolo) all'arrivo della fattura. Sono modificabili solo da chi utilizza il programma Dylog (Giada Corsini, Erica Corsini, Franco Piccolo, Paola Corsini), con accessi autorizzati con apposite chiavi d'accesso. Ogni accesso a pc può avvenire solo con pw che sono aggiornate quadrimestralmente.
- Non si offrono servizi sotto costo e non ci si prefiggono performance difficilmente raggiungibili. In particolare, i costi dell'asfalto vengono aggiornati di anno in

anno sulla base dei costi ricavati dall'analisi delle stampe riepilogative emesse dal gestionale Prometeo rifiuti dell'impianto dell'asfalto con comparazione rispetto all'anno precedente. L'ufficio amministrativo e acquisti conteggia fatture di gas, energia, luce, manutenzioni, media dei prezzi degli inerti (a seconda della cava cambiano prezzi), il prezzo del bitume, eventuali additivi etc, costo della pala meccanica Volvo che carica i camion attraverso applicazione apposita e tonnellate prodotte e offre tabella per valutare il costo. Valuta anche il costo del laboratorio esterno che predispone le formule per i conglomerati bituminosi. La statuizione del costo per l'anno incipiente spetta agli amministratori sulla base di tali dati e discostamenti da tale costo stabilito ad inizio anno devono essere motivati e la giustificazione deve risultare da atto scritto conservato a disposizione dell'OdV. Eventuali discostamenti vanno segnalati all'OdV nella reportistica periodica.

5.1.6 Sponsorizzazioni-omaggi-rimborsi spese

La proposta di sponsorizzazioni può provenire dal responsabile del marketing/ufficio commerciale e il CdA approva annualmente il budget.

La sponsorizzazione deve essere concordata con contratto scritto e la somma erogata deve essere supportata da rendicontazione trasmessa dal beneficiario della sponsorizzazione e corredata da documentazione comprovante l'utilizzo delle somme, che va verificata dall'ufficio amministrazione in punto coerenza fatture/somme/prestazioni e va conservata a cura dell'ufficio marketing.

In caso di omaggi, fermi restando principi e divieti già stabiliti supra, è necessaria l'approvazione dell'AD e occorre conservare documentazione attestante il processo.

In caso di sponsorizzazioni, occorre l'approvazione del CdA, i pagamenti possono essere eseguiti soltanto tramite bonifico bancario e deve essere conservata documentazione attestante tutte le fasi del processo.

Non sono consentite sponsorizzazioni ad enti i cui esponenti siano legati da rapporti di coniugio o parentela o affinità entro il quarto grado con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti ad Enti che abbiano intrattenuto rapporti con la società nel quinquennio precedente.

Tutte le note spese sono registrate informaticamente in contabilità; le spese diviaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti devono essere comprovate da idonea documentazione (fatture, ricevute) giustificante la stretta attinenza con l'attività lavorativa; i rimborsi vengono inseriti in contabilità ed erogati unitamente allo stipendio e conteggiati in busta paga.

All'OdV deve essere trasmessa annualmente comunicazione attestante le sponsorizzazioni corredata di documentazione che confermi l'effettività della sponsorizzazione (es: articoli di giornale), a cura del responsabile dell'ufficio marketing/commerciale.

PARTE SPECIALE - Quarta Sezione

Reati societari, art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, e reati tributari, art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

1.1 Reati societari

Art. 25-ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) lettera abrogata]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati richiamati dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[Non rilevante nel caso di specie].

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto

Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Vedi, ora l'art. 137-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dal citato articolo 34 L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Articolo abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 27 d. lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. *I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*
2. *Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
3. *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
4. *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*
5. *La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*

E' opportuno segnalare che il reato può commettersi in concorso di persone (art. 110 segg. c.p.) da coloro che eventualmente partecipino alla realizzazione di esso o inducano la commissione di esso. E' altresì configurabile il cosiddetto falso per induzione commesso da colui che ingannasse il revisore -da verificare poi l'elemento soggettivo del reato per il perfezionarsi dello stesso, ma ovviamente in ottica preventiva occorre segnalare che nel falso per induzione non è punito l'indotto in errore ma colui che tale errore -e quindi la falsità- abbia determinato.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro .

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

V. anche: Art. 29 d. lgs 39/2010 – Impedito controllo

1. *I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.*
2. *Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.*
3. *Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.*
4. *Si procede d'ufficio.*

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato .

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto .

[Non rilevante rispetto alla Società].

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo 5.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La Società vieta e condanna anche la forma dell'istigazione.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative. (Il comma 3-bis è stato modificato dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.)

Alcune brevi precisazioni.

Per bilanci si intendono in particolare il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge.

I bilanci ESG non paiono annoverabili tra i suddetti veicoli di falsità, ma, qualora rappresentanti una situazione falsata e utilizzati per ottenere indebitamente vantaggi di qualsiasi genere, allora potrebbero acquistare rilevanza penale ed anche a diverso titolo (si pensi all'ottenimento indebito di credito da banche -eventualmente utilizzando apparenti bilanci ESG falsati- e all'impiego delle risorse così ottenute: autoriciclaggio).

Per l'impedito controllo può essere rilevante oltre al mendacio anche il silenzio se in ciò consiste l'artificio.

Può rilevare anche l'impedito controllo rispetto all'OdV.

In relazione alla formazione fittizia del capitale,

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Quanto all'indebita restituzione di conferimenti:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio od alcuni soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Quanto all'illegale ripartizione degli utili o delle riserve:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

Quanto alle operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, con specifico riferimento alle s.r.l., l'art. 2474 c.c. vieta l'acquisto o l'accettazione in garanzie di partecipazioni proprie. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione

del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Allo stato non appare ipotesi rilevante nel caso di specie.

Quanto alle operazioni in pregiudizio dei creditori e all'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Quanto alla corruzione tra privati, si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già esaminati in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione. I possibili autori di tale reato non sono solo gli "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori" di cui al primo comma dell'art. 2635 c.c., ma anche coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti, nonché coloro che diano o promettano loro denaro o altra utilità. Pertanto anche senza rivestire le qualifiche di cui sopra rientrano nella categoria dei possibili autori tutti coloro che operino per la società, siano essi lavoratori subordinati, parasubordinati, o, potenzialmente, anche consulenti /agenti.

Due sono le figure corruttive di maggior interesse pratico: il corruttore (inserito in una società o agente per conto della stessa) concorrente ed il corruttore fornitore. La corruzione realizzata dal primo tenderà a radicarsi, circa i soggetti corrotti, nei vertici societari, comportando un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una società concorrente, sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell'ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tenderà comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell'organigramma della società "bersaglio".

La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all'ufficio riguardano ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale, compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa contrario ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto, purché si risolva in un documento per la società. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede.

Pare opportuno richiamare le quattro figure di corruzione che emergono dal *Bribery Act* del Regno Unito:

- corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione di un pubblico funzionario straniero;
- mancata prevenzione della corruzione da parte delle società.

La prima tipologia si correla alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone; la seconda consiste nel richiedere, ricevere o accettare di ricevere tale vantaggio; la terza riguarda la corruzione del pubblico funzionario straniero e proietta l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del territorio nazionale; la quarta è riferita alla *corporate offence*, costituita dall'omissione, da parte di una società commerciale, dell'adozione di misure idonee a prevenire episodi di corruzione.

In sostanza, il *Bribery Act* punisce la società qualora coloro che svolgano attività per conto della medesima commettano il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business della società stessa.

Le procedure che andranno adottate per evitare che la società possa incorrere in responsabilità devono essere ispirate ai criteri di:

- proporzionalità: le procedure dovranno essere proporzionate ai rischi di corruzione che si intendono prevenire e alle dimensioni del business dell'impresa;
- top level commitment: il top management dovrà (i) garantire che l'attività d'impresa sia svolta in assenza di corruzione, (ii) supervisionare il middle management e (iii) rendere chiaro ai soggetti commerciali che, nell'ambito delle attività di impresa, non si tollera la corruzione;

- risk assessment: l'impresa dovrà valutare la natura e l'entità della sua esposizione a potenziali rischi di corruzione sia esterni che interni, e cioè posti in essere da parte di persone ad essa associate;
- due diligence: svolgimento di accurati controlli sui soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti commerciali;
- comunicazione: le politiche di prevenzione della corruzione e le relative procedure di controllo devono essere note ai dipendenti ed al personale della società attraverso adeguati programmi di comunicazione e formazione;
- monitoraggio e revisione: il monitoraggio continuo delle procedure di controllo della società al fine di aggiornarle ed adeguarle alle eventuali modifiche dei rischi di corruzione.

Per quanto l'art. 25 ter lett. s) bis d. lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. e dal primo dell'art. 2635 bis (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, da quattrocento a seicento quote – Art. 2635 c.c. terzo comma: *chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste* – Art. 2635 bis c.c. primo comma: *chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori etc.*), C.M.A. s.r.l. condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

Art. 2639 c.c. - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo [il titolo XI del codice civile, intitolato "disposizioni penali in materia di società e consorzi", comprende gli articoli da 2621 a 2642] al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Tale norma prevede che al tradizionale "consiglio di amministrazione" siano equiparati, ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità penale per i reati di cui sopra, i componenti degli organi di amministrazione "diversamente qualificati" (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza; comitato per il controllo sulla gestione), nonché coloro che esercitino concretamente i poteri (e quindi debbano considerarsi anche titolari dei doveri) tipici della qualifica amministrativa, ancorché privi di investitura formalizzata.

1.2 Reati tributari

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Questo articolo è stato inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Di seguito la normativa in esso richiamata; a decorrere dal 1° gennaio 2026, si veda il Testo unico allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

D.Lgs. 05/11/2024, n. 173, Art. 101. - Abrogazioni.

Art. 2 D. Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 74, D.Lgs. n. 173/2024

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. D. Lgs 74/2000- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 75, D.Lgs. n. 173/2024

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 79, D.Lgs. n. 173/2024

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 81, D.Lgs. n. 173/2024

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 85, D.Lgs. n. 173/2024

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 76, D.Lgs. n. 173/2024

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 77, D.Lgs. n. 173/2024

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 84, D.Lgs. n. 173/2024

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Si segnalano di seguito alcuni elementi normativi utili alla comprensione della materia:

Art. 1. D. Lgs 74/2000- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;⁶

g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. (Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.)

2.1 Esempi di reati societari. Occasioni di reato

Inserimento in bilancio di passività inesistenti o nascondimento di attività esistenti.

Omissione, nel bilancio o in relazioni o altre comunicazioni sociali, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Sottofatturazione di vendita e conseguente indicazione in bilancio di ricavi inferiori a quelli reali.

Ricezione di fatture oggettivamente inesistenti (per acquisto di beni/servizi in realtà mai acquistati) -rilevante anche rispetto ai reati tributari- e indicazione di tali beni nel conto economico.

Vendite non fatturate ("in nero"), evasione IRES e conseguente indicazione in bilancio di ricavi inferiori a quelli effettivamente conseguiti -rilevante anche in relazione ai reati tributari.

Dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Impedimento od opposizione alle attività di controllo legalmente spettanti ai soci o ad altri organi sociali, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti, dissimulazione di circostanze esistenti.

Distribuzione di utili fittizi (con somme prelevate dal capitale invece che dalle riserve).

Compensazione di crediti della società con crediti inesistenti -rilevante anche per reati tributari.

Esposizione di dati non veritieri sulla situazione patrimoniale, anche in relazione a fusione o scissione.

Indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione o scissione.

Attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori o malgrado l'opposizione dei creditori legittimati o senza autorizzazione del tribunale o senza prestazione di garanzia.

Attuazione della delibera di fusione o scissione in assenza di iscrizione nel registro delle imprese o prima del decorso del termine di legge dall'iscrizione o senza preventivo consenso dei creditori o senza prestazione di garanzia.

Conferimento di beni in natura o crediti non accompagnato da relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale.

Mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione.

Falsificazione del verbale di assemblea (facendo figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti o che non hanno votato o votanti in una certa maniera soggetti che hanno votato in maniera diversa).

C.d. mercato di voto.

Ricorso a prestanome e conseguente ammissione al voto in assemblea di soggetti non legittimati.

Attribuzione di voto plurimo.

Quanto alla corruzione tra privati, sarebbe evidentemente irragionevole pensare che, a fronte della pratica aziendalistica generalmente applicata di riduzione dei costi, si offra denaro o altra

utilità ad altro soggetto quale cessionario o committente con la finalità o il risultato ultimo di sostenere maggiori costi. Inoltre, tale occasione di reato non sarebbe probabilmente rilevante per le finalità di cui al d. lgs. 231/2001, poiché non si ravviserebbe in siffatta occasione l'interesse o vantaggio dell'ente richiesto dall'art. 5 del decreto stesso, e il medesimo discorso varrebbe qualora si ipotizzasse un'invarianza di costo, bensì unicamente un episodio di scelta del cedente o prestatore meno efficiente.

Pur tuttavia, si possono ipotizzare, pur nel ciclo passivo e piuttosto correlate alle attività di *core business* di un'azienda, modalità ed occasioni di commissione del reato in oggetto finalizzate ad un risparmio di costi, direttamente o indirettamente, e in ogni caso al mantenimento in operatività di importanti vantaggi competitivi; si pensi a fenomeni di natura corruttiva a carico dei soggetti indipendenti incaricati delle certificazioni periodiche previste dai sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008); tali soggetti non sono parte integrante della PA e sono normalmente organizzati in strutture societarie di diritto privato.

Ulteriore occasione corruttiva potrebbe verificarsi nel caso di assunzione di prestatore di lavoro, proveniente da impresa concorrente, con funzione ed inquadramento elevati: l'occasione corruttiva può coincidere con l'offerta di contratto di lavoro dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, in contropartita delle informazioni, altrimenti riservate, di cui costui sia a conoscenza.

Sono altresì condannate da C.M.A. s.r.l. condotte quali l'accettazione di denaro, altre utilità, regalie, favori, per sé o per altri (congiunti, terzi in genere) a fronte di vantaggi accordati al "corruttore"; ad esempio, scelta di un fornitore, non competitivo rispetto ad altri sul mercato, a fronte dell'assunzione di una persona amica o di un congiunto presso l'impresa di costui, o a fronte dell'offerta di trascorrere le vacanze estive sulla sua barca di lusso. Tali comportamenti sono penalmente rilevanti non solo se cagionano un danno patrimoniale alla società, ma anche se le cagionano un pregiudizio differente, quale ad esempio danno d'immagine o reputazionale. Non va infine dimenticato che altri reati societari potrebbero essere strumentali alla commissione di corruzione tra privati (come alla commissione di corruzione di funzionari pubblici): attività strumentali alle azioni corruttive sono infatti quelle che permettono di generare la provvista (denaro o altra utilità) necessaria per il successivo momento corruttivo in senso stretto, attraverso la creazione di fondi neri o il trasferimento di altra utilità materiale al soggetto corrotto.

2.2 Reati tributari. Esempi di occasioni di reato

Ogni attività connessa alla gestione dei flussi di denaro e alla rendicontazione-contabilità-predisposizione di scritture contabili è attività a rischio.

Ricevere fatture per operazioni non godute o da soggetti diversi da coloro che le hanno rese è frode fiscale per false fatture nel momento in cui tali fatture confluiscono nella contabilità.

Emettere fatture per operazioni non rese o rese verso soggetti diversi da coloro che le hanno ricevute è frode fiscale per false fatture.

Non importa se i pagamenti riportati dalle suddette fatture siano effettivamente eseguiti.

Residua rilevanza penale per ogni indicazione di voci non conformi alla realtà nelle dichiarazioni fiscali, ancorché non supportate da fatture inesistenti, così come per dichiarazioni riportanti compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti / fittizi.

La assoluta trasparenza e correttezza delle dichiarazioni fiscali e della documentazione fiscalmente rilevante è essenziale per evitare reati di quelli qui in esame.

3. Processi sensibili e aree a rischio

I principali Processi e attività Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti:

- Costituzione e funzionamento delle assemblee:
 - o gli interventi in assemblea;
 - o la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea;
 - o la costituzione dell'assemblea;
 - o l'ordine del giorno e la discussione dello stesso;
 - o l'esercizio dei poteri da parte del Presidente;
 - o la sospensione ed il rinvio;
 - o la chiusura;

- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati.
- approvazione delle delibere e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni;
- predisposizione, approvazione e controllo del bilancio:
 - il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
 - il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
 - le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione qualora sia redatta, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società;
- esercizio del potere di controllo dei soci;
- costituzione e funzionamento delle assemblee;
- in relazione alla corruzione tra privati:
 - rapporti con altre società e loro funzionari
 - acquisizione della clientela,
 - vendita di beni,
 - prestazione di servizi,
 - acquisti di beni o servizi;
 - rapporti con il contraente,
 - conclusione di contratti,
 - assunzione degli incarichi,
 - espletamento degli stessi e relativi pagamenti,
 con particolare attenzione agli accordi "quadro", ovvero i contratti di durata che prevedono esclusività formale o sostanziale nei confronti della controparte cessionaria o committente,
 - selezione dei fornitori,
 - selezione e gestione degli incarichi a consulenti esterni,
 - selezione e gestione del personale,
 - gestione della liquidità e contabilità,
 - omaggi e sponsorizzazioni,
 - note spese dipendenti,
 - gestione finanziaria,
 - *mutatis mutandis*, le attività già esaminate nella sezione sulla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, alla quale pertanto si rimanda, richiamandola.

Sono quindi a rischio:

- Contabilità e bilancio
- Assemblee (convocazione, deposito delle partecipazioni presso la sede della società, verifica della regolare costituzione, esercizio del diritto di voto, verbalizzazione)
- Deliberazione e gestione di operazioni straordinarie, operazioni finanziarie in particolare su quote della società o della società controllante ed operazioni sul capitale sociale e deliberazione ed esecuzione delle stesse in materia di utili e riserve
- Rapporti con organismi di controllo ed Autorità Pubbliche di vigilanza
- Gestione rapporti con enti certificatori
- Gestione di controversie/contenzioso e accordi transattivi
- Gestione del business e degli acquisti, stipulazione contratti, rapporti con partners commerciali

Riguardo ai reati fiscali, sono a rischio tutte le attività di compilazione di documentazione fiscale, ricezione di documentazione fiscalmente rilevante, annotazione, contabilizzazione, verifica, predisposizione della documentazione per le dichiarazioni fiscali, e più specificamente:

- Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

- Gestione della fatturazione aziendale
- Gestione degli asset (l'insieme dei beni e dei diritti -beni materiali ed immateriali- di un'impresa che non generano direttamente un profitto, ma sono il mezzo per ottenere un guadagno futuro, vale a dire possono essere utilizzati per generare entrate e profitti. Questi beni possono essere di vario tipo e natura, come ad esempio macchinari, immobili, marchi registrati, brevetti, azioni, crediti commerciali, conti bancari e così via. In estrema sintesi, tradizionalmente il termine che definiva tali beni e diritti era "cespiti")
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale (in particolare Agenzia delle Entrate)
- Gestione delle compensazioni
- Selezione controparti contrattuali
- Acquisti e vendite
- Sponsorizzazioni

3.1 Funzioni a rischio

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente CdA
- Amministratore Delegato
- Revisore (Collegio Sindacale qualora presente)
- Sicurezza sul lavoro
- Amministrazione e contabilità (fatturazione, contabilità, bilancio)
- Risorse Umane, in particolare selezione del personale
- Finanza e tesoreria
- Direzione Commerciale
- Direzione tecnica
- Acquisti-vendite-gestione commesse
- Informatica
- Qualità

4. Principi generali di comportamento

I seguenti obblighi e divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali sia ai Dipendenti.

E' fatto obbligo di:

1. garantire completezza, chiarezza, correttezza, tempestività e veridicità nella registrazione dei dati contabili;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
3. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. tenere un comportamento trasparente e collaborativo verso ogni soggetto esterno deputato alle attività di verifica e controllo e con le autorità di vigilanza;
6. selezionare le controparti contrattuali verificandone l'affidabilità e seguendo procedure trasparenti confrontando diverse offerte e scegliendo la migliore offerta in base a criteri oggettivi;
7. tenere rapporti corretti e trasparenti con controparti contrattuali;
8. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
9. conservare adeguatamente le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione a fini fiscali;

10. attuare segregazione dei ruoli nella gestione della contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
11. garantire la massima correttezza nei rapporti con l'Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa;
12. segnalare ai competenti organi sociali e all'OdV ogni criticità tempestivamente ed esaurientemente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- j) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- k) elargire a, o accettare da, funzionari di società partners compensi non dovuti o favori o anche solo la promessa degli stessi (v. principi di comportamento in materia di corruzione di funzionari della P.A., rammentando che la corruzione tra privati non è solo corruzione attiva, ma anche passiva, ossia non è solo dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, ma anche l'accettazione di tale dazione o promessa per sé);
- l) agire in situazione di anche solo potenziale conflitto di interessi.
- m) gestire fatturazione e contabilità in maniera non chiara, non trasparente, non veridica, in violazione di norme di legge o di buone prassi;
- n) gestire personale in difformità dalla normativa vigente, eseguire pagamenti non giustificati e non tracciabili, utilizzare risorse lavorative dipendenti da altre imprese senza che ne sussistano i requisiti (distaccamenti di personale).

Per omaggi e sponsorizzazioni v. Sezione dedicata a reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione.

Le modalità operative per la gestione dei processi disciplinate nell'ambito delle procedure formalizzate all'interno della Società, sviluppate ed aggiornate a cura delle Strutture aziendali competenti, costituiscono parte integrante e sostanziale dei protocolli disciplinati dal presente MOG.

5. Specifici protocolli e presidi di controllo.

Al fine di scongiurare la possibilità di realizzazione dei reati di cui alla presente sezione vanno osservati, oltre alle procedure stabilite nella prima sezione della presente parte speciale ed oltre ai principi esposti al paragrafo precedente, i seguenti protocolli e presidi di controlli.

5.1 Approvazione delle delibere dell'Organo Amministrativo e loro attuazione in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni

Deve essere data all'OdV preventiva comunicazione scritta delle riunioni del CdA / delibere dell'organo amministrativo e delle convocazioni dell'assemblea con indicazione dell'ordine del giorno.

Indebita restituzione di conferimenti

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere Operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve informare per iscritto l'OdV.
2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte dei componenti l'Organo Amministrativo di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

Illegale ripartizione di utili e riserve

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano Operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto i componenti l'Organo Amministrativo, anche singolarmente, verificano che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevino comportamenti *contra legem*, informano senza indugio l'OdV.
2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte dell'Organo Amministrativo, dovranno essere attestati per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

Illecite Operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante qualora presente

1. Prima di attuare qualsiasi Operazione sulle azioni/quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, i componenti l'Organo Amministrativo devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'Operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. L'ordine del giorno delle adunanze dell'Organo Amministrativo e comunque le delibere di tale Organo, inerenti l'approvazione delle Operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'Operazione, sotto il profilo sia giuridico sia economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle Operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio consolidato.
3. I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte dei componenti l'Organo Amministrativo di effettuare discutibili Operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c. (*da ultimo modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19*), nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV e comunicazione all'OdV è dovuta nel caso di Operazioni finanziarie che prevedano il rilascio a favore di soggetti terzi di garanzie reali o personali.

5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che compongono il bilancio e le relazioni allegate:

- si attengono alle risultanze contabili;
- applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all'art. 2424 c.c.;
- applicano gli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 c.c.;
- applicano i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;

- verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificano l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificano la completezza della relazione sulla gestione.

Alla formazione del bilancio, partecipano, nelle varie fasi, i componenti dell'ufficio amministrativo, poi il responsabile dell'ufficio amministrazione e finance ed infine l'AD.

L'inserimento di voci in contabilità è soggetto a doppio controllo o di due dipendenti dell'amministrazione o di un dipendente dell'amministrazione e del responsabile dell'ufficio.

Il sistema informatico garantisce la tracciabilità dei dati e delle informazioni.

L'estrazione dei dati contabili avviene a cura del responsabile dell'ufficio amministrazione o finance, che trasmettono i dati al Commercialista esterno, il quale collabora con i responsabili dei suddetti uffici e con l'AD, nella predisposizione della bozza.

La bozza è sottoposta al revisore per approvazione.

La bozza è approvata dal CdA.

La bozza è proposta in assemblea per approvazione.

Il deposito del bilancio presso la Camera di Commercio (che spetta agli amministratori) è a cura del Commercialista esterno.

L'AD verifica che il deposito sia eseguito nei termini di legge e serba attestazione dell'avvenuto deposito.

Le varie fasi dei processi sensibili devono essere documentate per iscritto e rese disponibili per i controlli dell'OdV di C.M.A..

5.3 Controllo dei Soci

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo", in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, delle notizie e consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. indirizzate dai soci alla segreteria dell'Organo Amministrativo, quest'ultima provvede ad informare della richiesta immediatamente e per iscritto l'OdV.

Il responsabile della funzione interessata dalle richieste provvede a predisporre la documentazione e trasmette all'OdV copia di quanto eventualmente inviato ai richiedenti; indica all'OdV luogo data ed ora di sopralluogo fissato per il richiedente /suo professionista di fiducia, in modo che l'OdV possa presenziare; nel caso in cui l'OdV non presenzi, riferisce per iscritto all'OdV inviando verbale riassuntivo delle operazioni compiute e dei temi trattati.

Ad ogni ispezione/verifica da parte di Autorità abilitate a controlli sulla Società deve essere inoltrato dal responsabile della funzione interessata report al Presidente e all'OdV.

Il responsabile della funzione garantisce la completezza e la veridicità della documentazione e delle informazioni.

5.4 Illecita influenza sull'assemblea

Si tratta di ipotesi piuttosto remota considerata la compagine societaria nel caso di specie.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- preparazione della documentazione per le riunioni degli organi societari da parte di **funzione amministrazione e funzione finanza**
- invio dell'ordine del giorno e della documentazione rilevante necessaria per discutere sulle delibere da parte di **funzione amministrazione e funzione finanza**
- stesura di verbale delle riunioni degli organi a cura di **funzione amministrazione**
- conservazione dei libri dei verbali degli ordini del giorno della documentazione previamente trasmessa e di quella poi effettivamente esaminata e in generale della documentazione attestante lo svolgimento di quanto sopra a cura della **funzione amministrazione**

5.5 Conflitto d'interessi

L'eventuale conflitto di interessi, anche solo potenziale, di amministratori della Società deve essere immediatamente dichiarato all'organo amministrativo -e all'OdV. Nella specie, la composizione della Società, la quale vede coincidere i due soci con i due amministratori, rende remota la possibilità.

5.6 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Ogni comunicazione deve essere completa, e veritiera, non sono ammesse omissioni, di ogni eventuale ispezioni deve essere data comunicazione scritta immediata all'OdV dal referente del procedimento.

5.7 Corruzione tra privati

Si richiamano le regole individuate nella sezione relativa alla corruzione di funzionari della PA, da trasportarsi in riferimento a soggetti appartenenti ad altre società private, e vale quanto di seguito:

- segregazione delle funzioni (operatori differenti) rispettivamente per l'esercizio dei poteri autorizzativi dei processi di vendita e per l'esercizio dei poteri autorizzativi di spesa;
- ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell'ambito dell'organizzazione delle vendite, in particolare tra:
 - responsabilità nei rapporti con il cliente (ufficio amministrazione),
 - responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (penali) (AD),
 - responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie (CDA),
 - pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato) (Ufficio amministrazione o Amministratore delegato).
- Nelle vendite e negli acquisti è vietato ricorrere a mezzi illeciti per la massimizzazione del profitto o la minimizzazione degli esborsi, in particolare sono vietate collusioni/doni/favori di qualsiasi tipo verso persone incaricate di acquisti o vendite per altri enti.
 - Devono essere stabiliti criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo servizio, così da garantire che le anomalie possano essere agevolmente rilevate (pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto). Tali criteri devono essere indicati all'OdV nelle comunicazioni annuali, nelle quali si rammenta che, come previsto nella parte generale, dovranno essere indicati gli eventuali discostamenti superiori al 10% del compenso e le eventuali pattuizioni di modalità di pagamento diverse, che siano stati praticati per alcuni clienti, rispetto agli accordi contrattuali praticati per clienti e servizi analoghi.
 - Si richiamano in particolare le procedure interne per l'offerta e l'erogazione dei servizi.
 - I fornitori e consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione di merito e professionalità secondo modalità standardizzate e documentando la ricerca
 - I rapporti tra la società e i fornitori e consulenti devono essere definiti per iscritto.
- I soggetti che gestiscono i rapporti con gli enti certificatori sono individuati previamente con delega scritta e alle ispezioni ed agli accessi tesi al rilascio delle certificazioni partecipano almeno due soggetti.
- Il contenzioso -includere eventuali transazioni- è gestito secondo valutazione documentata della scelta dei professionisti e con incarichi a soggetti determinati derivanti da delibera apposita del CdA; i consulenti incaricati del contenzioso sono individuati in base a curriculum e competenze e remunerati secondo parametri di mercato (o tariffario per le professioni per le quali esista tariffario), i contratti con i consulenti sono scritti e contengono l'impegno al rispetto del sistema 231.
- Per la selezione del personale e dei consulenti si rinvia a quanto già sopra stabilito nella sezione dedicata alla corruzione di pubblici funzionari.
- Idem per omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, rimborsi spese.
- Idem per acquisti e vendite.
- Non si offrono servizi sotto costo e non ci si prefiggono *performance* difficilmente raggiungibili. In particolare, i costi dell'asfalto vengono aggiornati di anno in anno sulla base dei costi ricavati dall'analisi delle stampe riepilogative emesse dal gestionale Prometeo rifiuti dell'impianto dell'asfalto con comparazione rispetto all'anno precedente. L'ufficio amministrativo e acquisti conteggia fatture di gas, energia, luce, manutenzioni, media dei prezzi degli inerti (a seconda della cava cambiano prezzi), il prezzo del bitume,

eventuali additivi etc, costo della pala meccanica Volvo che carica i camion attraverso applicazione apposita e tonnellate prodotte e offre tabella per valutare il costo. Valuta anche il costo del laboratorio esterno che predispone le formule per i conglomerati bituminosi. La statuizione del costo per l'anno incipiente spetta agli amministratori sulla base di tali dati e discostamenti da tale costo stabilito ad inizio anno devono essere motivati e la giustificazione deve risultare da atto scritto conservato a disposizione dell'OdV. Eventuali discostamenti vanno segnalati all'OdV nella reportistica periodica.

5.8 Reati tributari

Il momento dell'emissione e della ricezione delle fatture e quello del recepimento dei dati contabili sono fondamentali e devono essere svolti con trasparenza, ispirandosi a veridicità, chiarezza, correttezza.

- a) Non devono essere emesse o ricevute fatture per operazioni non effettuate o relative a soggetti diversi da quelli che effettivamente hanno erogato/ricevuto la prestazione. Previo controllo a cura dell'ufficio amministrazione.
- b) Devono essere date evidenze contabili conformi alle fatture –e quindi alle prestazioni. Controllo e conservazione della documentazione a cura dell'ufficio amministrazione.
- c) In caso di intermediazione di manodopera, somministrazione di manodopera, distacco di personale, in qualsiasi modo denominati, l'ufficio deputato alla gestione del personale, prima di far iniziare le suddette prestazioni, sottopone al proprio consulente in materia giuslavoristica il contratto per la fruizione delle prestazioni lavorative corredato di nota scritta recante la specificazione dell'inizio e della fine della fruizione delle prestazioni lavorative secondo le suddette modalità, specificando se la società abbia avuto altri rapporti con il lavoratore e, in caso positivo, precisando a quale titolo e per quanto tempo, ed ottiene dal consulente conferma scritta della correttezza del contratto.
- d) E' conservata dall'ufficio amministrativo la documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni ed i soggetti effettivamente eroganti e fruitori le prestazioni a corredo della documentazione contabile.
- e) Le dichiarazioni fiscali annuali sono predisposte dall'ufficio amministrativo con la supervisione dell'amministratore delegato e dal Commercialista della Società, il quale si impegna per iscritto all'osservanza della presente sezione del MOG ed è tenuto all'osservanza dei principi di legge e deontologici che ispirano la sua professione. In particolare non devono essere indicati elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi; non deve essere indicata una base imponibile inferiore a quella effettiva (ad esempio indicando costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi inferiori a quelli reali), le scritture contabili devono essere veritiere e corrette.
- f) Le dichiarazioni fiscali devono essere presentate e le imposte devono essere versate nei termini di legge. A cura dell'amministratore delegato.
- g) La documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali è conservata dall'ufficio amministrativo.
- h) Gestione degli asset: ogni spostamento di denaro deve essere tracciabile e riconducibile ad una causale precisa, con supporto di documentazione da conservarsi a cura dell'ufficio contabilità (Franco Piccolo).
- i) Gestione degli asset: eventuali investimenti rilevanti devono essere previamente comunicato all'OdV.
- j) La gestione degli asset deve comunque consentire il pieno e totale e puntuale soddisfacimento dell'Erario.
- k) Competente a gestire comunicazioni da e verso Agenzia Entrate è l'Amministratore Delegato o soggetto da questi delegato per iscritto.
- l) I crediti utilizzati in compensazione devono essere effettivamente esistenti ed effettivamente spettanti; la documentazione a supporto deve essere conservata a cura dell'ufficio amministrativo ed il Commercialista si impegna a verificare l'effettiva sussistenza e spettanza.
- m) All'OdV è inviata comunicazione annuale dal responsabile dell'ufficio amministrazione/AD sugli adempimenti ordinari con precisazione dell'effettività delle prestazioni effettuate e ricevute rispetto alle fatture emesse e ricevute e della veridicità delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni eventualmente trasmesse all'Amministrazione finanziaria; è

trasmessa immediata comunicazione scritta dall'AD in caso di modifica di asset, nonché di ispezioni, accessi, richieste, verifiche o controlli dell'Amministrazione finanziaria e in tal caso è data altresì comunicazione scritta degli adempimenti compiuti in conseguenza e della chiusura del procedimento trasmettendo eventuale provvedimento conclusivo emesso dall'Amministrazione finanziaria.

Ripartizione dei compiti:

Ufficio amministrazione:

le fatture attive sono emesse da Erika Corsini, impiegata amministrativa (Ufficio amministrazione): per ogni ordine di acquisto asfalto emette fattura.

Gli operai preparano le bolle indicando il cantiere, Erika Corsini inserisce cig e cup e cantiere, inserisce il materiale nella bolla, inserisce cantiere e poi fattura.

Erika Corsini prepara anche i preventivi per privati o Comuni ad affidamento diretto.

Si occupa di acquisto e vendita di materiale.

Ufficio contabilità e direzione tecnica:

la fatturazione dei servizi è eseguita da Franco Piccolo (Ufficio contabilità), previo il controllo dello stato di avanzamento dei lavori da parte del Presidente del CdA e direttore tecnico -Andrea Corsini- o del geometra o ingegnere direttore dei lavori (sempre presente da parte della direzione lavori dell'appalto pubblico; CMA in persona dell'AD e direttore tecnico controlla per verificare che non ci siano inesattezze).

Diversamente i privati chiedono SAL a CMA, che provvede direttamente nella persona del direttore tecnico.

Talora un semplice preventivo si traduce in consuntivo dopo eseguito il lavoro.

Davide Pellerino o Andrea Corsini -Ufficio tecnico- eseguono sopralluoghi e misurazioni per i preventivi.

Mandano dati a Giada Corsini, dell'ufficio amministrazione.

Ufficio amministrazione:

Giada Corsini, dipendente amministrativa, prepara preventivo, che poi viene ricontrollato da Andrea Corsini direttore tecnico oltre che Presidente CdA.

L'ufficio amministrativo in persona di Giada Corsini manda preventivo al cliente.

I conteggi dei costi si effettuano contando le tonnellate.

Per lavori che comportino uno svolgimento più lungo, i tecnici (Davide Pellerino o Presidente CdA Andrea Corsini) indicano le misure per il consuntivo di fine lavori e poi emette fattura l'ufficio contabilità (Franco Piccolo).

I servizi sono fatturati dall'ufficio contabilità (Franco Piccolo).

La documentazione di quanto sopra descritto è conservata nella rete informatica aziendale, nella quale le cartelle sono accessibili secondo le autorizzazioni della rete (v. infra).

L'ufficio contabilità conserva altresì documentazione cartacea: preventivo, consuntivo, fattura e bolle.

Inseriscono i dati sulle piattaforme per le gare pubbliche l'AD -Amministratrice Corsini- e l'addetta all'Ufficio amministrativo -Giada Corsini.

L'Ufficio contabilità tiene la contabilità: redige la prima nota, verifica i movimenti presso le banche. Gli accessi alle banche vengono autorizzati con autenticazione dal cellulare della AD sig.a Corsini. L'Ufficio contabilità (Franco Piccolo) non accede ai conti bancari nemmeno per mera consultazione senza autorizzazione con autenticazione da cellulare dell'AD P. Corsini. Nessuno ha tale accesso se non l'AD.

Dopo la prima nota subentra il commercialista, che provvede agli adempimenti ulteriori.

Il Revisore verifica, come anche il commercialista.

Di ogni audit del Revisore e di ogni accesso del commercialista deve previamente informarsi per iscritto l'OdV, per porlo in condizione di partecipare.

PARTE SPECIALE – Quinta Sezione

Omicidio colposo e lesioni personali colpose

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (infortuni sul lavoro e malattie professionali), art. 25 septies D. Lgs. 231/2001

In ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 81/08, l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini di igiene e sicurezza del lavoro e la definizione delle procedure prevenzionali è di esclusiva competenza del "datore di lavoro". Il Modello organizzativo esclude pertanto ogni forma di ingerenza e di controllo di merito sul documento di valutazione dei rischi e sulle relative procedure.

1. I reati presupposto

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della L. 123/2007 e sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 81/2008): omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

Le norme di rilevanza sono quelle di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale, limitatamente alle ipotesi di colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Per quanto concerne la fattispecie di lesioni colpose assumono rilevanza rispetto alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 le lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni sono da considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 583, primo comma, c.p.:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni sono da considerarsi gravissime, ai sensi dell'art. 583, secondo comma, c.p., se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito, per brevità, anche soltanto "Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro" o "T.U.S."). La società, in persona dei soggetti a vario e diverso titolo coinvolti nei compiti e con responsabilità relativamente alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, economiche, si impegna a perseguire l'obiettivo di costante miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività d'impresa e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda.

C.M.A. s.r.l. rende noto tale obiettivo verso i propri lavoratori, nell'accezione allargata di cui all'art. 2, 2° comma, lett. a) del T.U.S., impegnandosi affinché:

- ☐ tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza nonché per assumere le responsabilità loro spettanti in materia di sicurezza sul lavoro;
- ☐ l'intera struttura aziendale, in ogni sua articolazione, partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati.

L'azienda si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio in materia prevenzionistica.

Le funzioni aziendali incaricate della gestione della documentazione eventualmente inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel relativo protocollo.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d'azione generali di C.M.A. s.r.l. devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

In considerazione dell'attività svolta, il rischio di infortuni è elevato e con i protocolli e le procedure aziendali in materia di sicurezza si è inteso minimizzarlo conformemente alla normativa in vigore.

3. Descrizione del processo di gestione dei rischi

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- ☐ identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- ☐ valutazione dei rischi;
- ☐ individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- ☐ definizione di un piano di intervento;
- ☐ realizzazione, degli interventi pianificati nell'ambito di un programma con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- ☐ verifica sull'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione (art. 26 del T.U.S.) che è nella responsabilità sia del Datore di Lavoro che del Committente, il processo prevede le seguenti fasi:

- ☐ verifica, con le modalità previste dalla normativa vigente, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
- ☐ informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
- ☐ redazione della lettera di invito/bando, ove prevista;
- ☐ predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- ☐ aggiudicazione del servizio e stipula del contratto;
- ☐ esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario e cooperazione e coordinamento con la controparte per la prevenzione dei rischi propri dell'attività oggetto del contratto nonché per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- ☐ controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

4. Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo sopra descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- ☐ Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, il medesimo soggetto è stato formalmente individuato quale "Datore di Lavoro" e "Committente" ai sensi del T.U.S.. Detto soggetto può impartire disposizioni in materia alle funzioni aziendali e gode della più ampia autonomia organizzativa nonché dei più ampi poteri di spesa;
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.
- ☐ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare:
 - le aree/funzioni operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla funzione alla

quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;

- i vertici dell'organigramma in materia prevenzionistica designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove nominati, collaborano attivamente col Datore di Lavoro e con il Datore di Lavoro Delegato e l'R.S.P.P. al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.

Attività di controllo:

- le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Detto piano, in particolare, deve contemplare:
 - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale in parola deve altresì assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, luoghi di lavoro, eventuali agenti chimici, fisici e biologici utilizzati;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti persone, società etc.) da parte delle competenti funzioni;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Detto piano deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- le funzioni competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali funzioni si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della funzione deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle funzioni di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi IT;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove nominati, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- tutti gli ambienti di lavoro che siano nel dominio della Società sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti; per lavori da svolgere presso locali altrui, ci si premurerà di verificare le precauzioni antinfortunistiche adottate in tale luogo;

- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici
- le competenti funzioni individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.

5. Protocolli Prevenzionali

La società ha come proprio riferimento di natura normativa, inteso come principio generale al quale ispirare l'attuazione delle misure di prevenzione (sub specie di misure tecniche e/o organizzative e/o procedurali) l'art. 2087 Cod. Civ.: *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio della impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

La società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- ☐ la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- ☐ l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- ☐ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ☐ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati) e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- ☐ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Documento in parola è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza etc.).

Le funzioni della società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i Destinatari del Modello, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, il presente protocollo, le procedure aziendali vigenti.

La società durante l'anno organizza specifici incontri, anche con la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a sensibilizzare tutti i Destinatari del Modello che operano nell'aree aziendali interessate sulle tematiche inerenti i processi operativi definiti sensibili, ai fini dell'acquisizione di una elevata responsabilizzazione, volta a radicare in ognuno i principi di cd. *moral suasion*, contenuti nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico di C.M.A. s.r.l., con l'obiettivo di portare a compimento nel tempo e di mantenere i previsti protocolli per prevenire i reati, nonché le possibili occasioni di reato connesse ai processi di cui trattasi.

6. Ulteriori, specifiche previsioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

In ottemperanza a quanto previsto alla lett. b) dell'art. 30² D. Lgs. n. 81/2008, la società aggiorna periodicamente, in un quadro sistematico di valutazione complessiva delle condizioni di lavoro, il proprio Documento sulla Valutazione dei singoli Rischi, eventualmente ricorrendo ad

² *"Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti"*;

enti esterni particolarmente qualificati per svolgere tutti gli accertamenti tecnici indispensabili a "monitorare" ogni fattore di rischio ed in funzione di tali revisioni aggiorna le proprie misure preventive ritenute necessarie e opportune, rendendone tempestivamente edotti tutti i vari destinatari di esse.

In ottemperanza a quanto previsto alla lett. c) dell'art. 30³ D. Lgs. n. 81/2008, la società – alla luce della propria organizzazione aziendale interna – ha adottato un assetto organizzativo in grado di dare esecuzione agli adempimenti di legge previsti in materia di gestione emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche per la sicurezza, mediante l'utilizzo e il coordinamento tra loro delle risorse-fattori interni, a ciò espressamente designate e preposte, all'occorrenza con l'acquisto di servizi da parte di enti/fornitori esterni.

Con riferimento alla gestione degli appalti (vale a dire specifici appalti di servizi affidati occasionalmente a imprese e/o enti esterni), la società si è dotata di uno schema generale di "D.U.V.R.I." adattato alle esigenze del/i caso/i concreti per i lavori di volta in volta affidati.

Con riferimento alle riunioni periodiche per la sicurezza nonché alle consultazioni con altre figure presenti nell'organigramma prevenzionistico, esse sono affidate all'iniziativa (congiunta e coordinata) del Datore di Lavoro Delegato, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, del R.S.P.P. nonché del R.L.S. (eventualmente nominato), che ne curano la fissazione e lo svolgimento con verbalizzazione degli incontri (da trasmettersi volta per volta all'Organismo di Vigilanza della Società, istituito per le finalità di cui al Decreto).

In ottemperanza a quanto previsto alla lett. d) dell'art. 30⁴ D. Lgs. n. 81/2008, la società ha demandato l'attività di sorveglianza sanitaria sui dipendenti al proprio medico competente – in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 lett. h) D.Lgs. n. 81/2008 – espressamente designato.

In ottemperanza a quanto previsto alla lett. e) dell'art. 30⁵ D. Lgs. n. 81/2008, la società ha attivato uno specifico programma aziendale per la informazione/formazione dei lavoratori, i cui incontri dovranno essere verbalizzati e i relativi verbali poi trasmessi all'Organismo di Vigilanza della Società, istituito per le finalità di cui al Decreto.

In ottemperanza a quanto previsto alle lettere f) - h) dell'art. 30⁶ D. Lgs. n. 81/2008, la società esercita, mediante le proprie funzioni operative e risorse interne, *in primis* il Datore di Lavoro Delegato – ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 – la necessaria attività di vigilanza e controllo, con riferimento sia al rispetto delle procedure ed istruzioni impartite ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza e di effettività delle procedure di lavoro messe a punto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori medesimi; analoga vigilanza sarà svolta, nell'ambito dei compiti e delle funzioni sue proprie, dall'Organismo di Vigilanza della società, istituito per le finalità di cui al Decreto e che dovrà necessariamente interagire con il Datore di Lavoro Delegato e/o con il R.S.P.P. anche ai fini delle opportune verifiche circa il corretto esercizio della delega a lui attribuita nella materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

³ "Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza";

⁴ "Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria";

⁵ "Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione formazione dei lavoratori";

⁶ "Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori ed alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate";

In ottemperanza a quanto previsto alla lett. g) dell'art. 30⁷ del D. Lgs. n. 81/2008, la società ha demandato al **Datore di Lavoro Delegato** l'acquisizione delle certificazioni/autorizzazioni obbligatorie per legge nella materia *de qua* ai fini dello svolgimento dell'attività, ove necessarie e non già ottenute.

Per tutte le attività di cui sopra ricomprese nel citato art. 30 D. Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro Delegato, in unione e coordinamento con il R.S.P.P., dovrà predisporre, conservare ed aggiornare un apposito "Report Periodico" su cui registrare tutte le attività come sopra descritte ai punti *sub* a), b), c), d), e), f), g), h), secondo criteri oggettivi e soggettivi di tracciabilità e di individuazione dei soggetti nonché delle funzioni aziendali interessate⁸ dai relativi processi gestionali. Il suddetto Report Periodico dovrà poi, in occasione di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società, essere esibito a quest'ultimo per le finalità di cui al Decreto. Inoltre come "Modalità di Registrazione", ai sensi dell'art. 30, 2° comma D. Lgs. n. 81/2008 e per facilitare le (eventuali) operazioni di verifica da parte delle autorità preposte al controllo del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ambiente, il Datore di Lavoro Delegato, con il necessario ausilio e supporto del R.S.P.P., dovrà predisporre (per esempio utilizzando il programma "Excel"), su apposito supporto informatico (e accessibile soltanto da parte del Datore di Lavoro Delegato e del R.S.P.P.), una cartella che consenta l'esatta individuazione delle attività compiute ai sensi dell'art. 30 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) D. Lgs. n. 81/2008 in modo che, ogni qual volta da parte della società venga svolto un adempimento tra quelli normativamente previsti all'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008, esso venga adeguatamente registrato consentendo la visualizzazione degli interventi effettuati nel corso dell'anno solare, per poi consuntivare a fine anno tutti gli adempimenti svolti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n. 81/2008⁹, il Datore di Lavoro Delegato, esercitando i suoi poteri di spesa, nonché il potere gerarchico sui dipendenti e i poteri di organizzazione connessi alla propria carica, insieme con l'Organismo di Vigilanza, dovrà controllare e verificare l'effettiva attuazione – da parte dei soggetti e delle funzioni aziendali interessate – dei Protocolli Prevenzionali contenuti nel presente Modello e adottati al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del decreto.

Più in particolare, anche in osservanza dell'ultimo periodo dell'art. 30, 3° comma, del D. Lgs. n. 81/2008, si rammenta che tutti i lavoratori della società - Destinatari del Modello, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 81/2008 dovranno, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale del presente Modello, tra il resto:

- ☐ contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ☐ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ☐ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i mezzi di trasporto;
- ☐ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

⁷ "Il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge";

⁸ Dunque, a titolo puramente esemplificativo, registrando cronologicamente le verifiche tecniche compiute su D.p.i. e attrezzature di lavoro, gli incontri informativi e formativi con il personale, le revisioni e gli aggiornamenti delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le visite ispettive e i sopralluoghi da parte delle autorità di vigilanza per il rispetto della normativa in materia di igiene e di prevenzione sul lavoro, gli infortuni sul lavoro mortali o che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime e i casi di sospetta malattia professionale, gli eventuali rischi interferenziali prodotti dalla presenza di ditte esterne o lavoratori autonomi nei luoghi di lavoro di cui la società abbia la disponibilità giuridica con l'indicazione del soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza contemplate nel D.U.V.R.I., etc.

⁹ "Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

- ☐ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato);
- ☐ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ☐ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ☐ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- ☐ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

PARTE SPECIALE - Sesta Sezione

Delitti informatici e trattamento illecito di dati, art. 24 bis D. Lgs. 231/2001

1. I reati presupposto

Art 24-bis D.Lgs. 231/2001

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati nel D. lgs. 231/01 all'art. 24 bis (introdotto dall'art. 7 della L. 48/08) rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che, nel testo in vigore dal 17 luglio 2024, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito sono riportati per esteso gli articoli del codice penale relativi alle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/01:

c.p. art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

c.p. art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

c.p. art. 617-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

c.p. art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

c.p. art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

c.p. art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

c.p. art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

c.p. Art. 629 Estorsione

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 [c.p. 307, 640, n. 2].

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

c.p. art. 615-quater. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

c.p. Art. 635 quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

c.p. art. 491-bis. Documenti informatici.

Testo in vigore dal 6 febbraio 2016

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [c.p. capo III - Della falsità in atti] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

c.p. art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale ultima fattispecie non si ritiene rilevante rispetto al presente Modello.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono ad una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, strumento attraverso cui l'autore realizza altre fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare od occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti, ma anche fattispecie nuove, tipiche del c.d. mondo virtuale.

Questo fenomeno può coinvolgere qualunque società che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività.

Le Linee guida di Confindustria indicano che il rispetto di *framework* e *standard* internazionalmente riconosciuti in tema di ICT Security Governance, Management & Compliance rappresenta un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo. Riferimenti utili fra gli altri possono essere: COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*); ISO 27001:2005 (norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza), NIS e NIS2. Allo stesso modo vanno richiamate le disposizioni normative in materia di *privacy* (d. lgs.

196/2003, così come modificato dal d. lgs. 101/2018, Regolamento Europeo n. 679/2016 – meglio noto come GDPR - e provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Privacy e data protection sono concetti diversi: il primo riguarda il rispetto della vita privata, il secondo il diritto alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia è *self executing* e direttamente applicabile in Italia dal maggio 2018.

La tutela dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento europeo, pone al centro delle attività del Titolare del trattamento (intendendosi con tale definizione qualsiasi organizzazione, persona fisica o organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, controlla i dati e ne è responsabile, singolarmente o insieme ad altri; nel caso di specie il Titolare del trattamento è la società stessa), la mappatura dei rischi finalizzata ad analizzare il contesto dell'organizzazione, le finalità e le tipologie di trattamenti posti in essere, valutando le cautele e i presidi adottati ovvero da adottare, analizzando i processi aziendali, per addivenire ad una graduazione dei rischi, interni ed esterni, in funzione della probabilità e gravità in relazione ai diritti ed alle libertà degli Interessati. Gli standard internazionali di certificazione ai fini della valutazione del rischio privacy possono fondarsi sulla ISO/OEC 27701:2019 – Security Techniques – Extension to ISO /IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines, NIS e NIS2, validi supporti per definire un percorso strutturato di adeguamento e validi strumenti di sostegno per il costante aggiornamento del Sistema di Gestione dei Dati Personali in continua evoluzione.

La DPIA (Data Protection Impact Assessment), prevista dall'art. 35 Regolamento europeo, è prodromica alla tipologia di trattamento utilizzata. Si richiamano le Linee Guida WP29 emanate dal Gruppo di lavoro delle Authorities di ciascuno Stato membro dell'UE finalizzate ad esplicitare in dettaglio le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto. L'impact assessment va effettuato dal Titolare del Trattamento, con il supporto, ove nominato, del DPO (Data Protection Officer).

Il Titolare del Trattamento e il DPO eventualmente nominato dovranno riferire all'OdV con cadenza quindicimenziale in merito al monitoraggio del rischio reato di cui alla presente sezione.

Il Modello Organizzativo Privacy (MOP) rappresenta un utile strumento per documentare la corretta gestione della tematica in esame. Ogni modifica o aggiornamento del MOP va comunicato tempestivamente all'OdV dal Titolare del Trattamento.

Si evidenzia la stretta connessione tra MOP e Whistleblowing, infatti una corretta applicazione delle procedure di Whistleblowing presuppone, al fine di completa conformità al GDPR, la verifica dei seguenti aspetti: liceità del trattamento, qualità dei dati e proporzionalità, procedura di segnalazione strutturata e trasparente, tutela del segnalato e del segnalante, misure tecnico organizzative e software adeguati a tutelare la riservatezza di chi invia le denunce.

Privacy GDPR e gestione dati sono correttamente gestiti grazie al conferimento di apposito incarico a consulenti esterni per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti e dei presidi a livello fisico ed informatico e allo scrupoloso rispetto delle istruzioni predisposte in materia.

2. Occasioni di reato

A titolo esemplificativo:

1. La falsificazione di documenti informatici privati o pubblici, con ciò dovendosi intendere qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli;
2. l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto o la permanenza all'interno dello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, e ciò a prescindere dalla rivelazione a terzi delle informazioni indebitamente captate o dal danneggiamento del sistema informatico o telematico. Si badi che può assumere rilevanza penale anche la condotta di un soggetto che, pur essendo legittimato all'accesso all'interno di un certo sistema informatico protetto, superi il limite della propria autorizzazione o le finalità della stessa (es. violazione di sistemi informatici di concorrenti per spionaggio industriale, acquisendo dati o informazioni relative a loro progetti o prodotti);
3. la detenzione e divulgazione (diretta a procurare a sé o ad altri un profitto ovvero ad arrecare un danno) di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti, o comunque la divulgazione di indicazioni e istruzioni idonee allo scopo;

4. la creazione e diffusione di apparecchiature e programmi informatici atti a danneggiare un sistema informatico/telematico o ad alterarne dati e informazioni (cosiddetti "virus") a prescindere dall'effettivo danneggiamento;
5. l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché le attività preparatorie all'intercettazione stessa;
6. l'alterazione, la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di dati, programmi e sistemi informatici/telematici, sia pubblici che privati.

La corretta gestione degli strumenti informatici può, inoltre, assumere rilievo anche in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, delitti in tema di violazione del diritto d'autore, reati associativi, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

3. Processi sensibili e aree a rischio

L'accesso alla tecnologia ha dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose in materia informatica a tutti coloro che utilizzano strumenti informatici/telematici nella propria attività lavorativa, sebbene vi siano aree aziendali (es. amministrazione, finanza e controllo, marketing, acquisti, appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possono determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Le attività e processi rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente Sezione possono essere individuati come segue:

- accesso al *server* aziendale;
- accesso ed utilizzo della rete informatica aziendale;
- gestione e accesso alla posta elettronica;
- accesso alla rete "Internet" per la ricerca di informazioni in genere;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni telematiche con soggetti pubblici;
- rendicontazione digitale di attività;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni;
- rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A.;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- negoziazione e conclusione di contratti con soggetti privati;
- attività promozionale via web;
- gestione autorizzazioni e licenze di programmi software e banche dati;
- utilizzo programmi e dispositivi di firma digitale;
- conferimento delle autorizzazioni dell'accesso al data base aziendale, alla rete informativa aziendale, alla posta elettronica, alla rete internet;
- gestione informatica di rapporti con enti pubblici e in generale soggetti esterni, anche privati;
- gestione delle autorizzazioni e licenze di programmi software e banche dati;
- gestione pagamenti in entrata e in uscita;
- gestione di dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante carte di credito, prepagate, POS;
- attività promozionale, anche tramite sito web;
- gestione delle password di accesso e degli strumenti informatici aziendali;
- gestione ed accesso ai sistemi di videosorveglianza e/o di geolocalizzazione e di controllo presenze.

4. Presidi di controllo

Si richiamano come parte integrante della presente Sezione le procedure aziendali in materia, incluse quelle in tema di protezione dei dati personali.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione sono adottate le seguenti misure di controllo:

- a. è Referente del processo sensibile che coinvolga una o più delle attività sopra elencate il Responsabile della funzione cui afferisce l'attività. Devono esserne garantite identificabilità e identificazione tramite organigramma. Qualora il Referente del processo sensibile non coincida con il responsabile della funzione, deve essere conferita delega scritta dall'AD;
- b. le macchine presenti sono catalogate evidenziando i software caricati;
- c. l'accesso alla posta elettronica, al sistema informatico aziendale ed alla rete internet sono regolati mediante l'utilizzo di apposite passwords che vengono aggiornate con cadenza almeno semestrale;
- d. ogni postazione informatica è dotata di password personalizzata abbinata a username dell'utente ed è predisposta registrazione di ogni accesso alla rete internet e ai programmi gestionali;
- e. l'accesso alla rete Internet può essere effettuato solo da parte dei soggetti autorizzati e limitatamente alle necessità connesse con la funzione aziendale ricoperta (come secondo normativa ISO 27001:2005, A.11.2.2, A.11.5.1, A.11.5.2);
- f. sono introdotte protezioni in grado di limitare l'accesso a siti internet inconferenti con l'attività svolta (evitando anche in particolare l'accessibilità di siti internet aventi contenuto pedopornografico);
- g. sono eseguiti controlli e verifiche della correttezza dell'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione dal responsabile IT con cadenza almeno semestrale e obbligo di relazione scritta all'OdV cui annualmente si riferisce l'esito dei controlli e si riferisce invece immediatamente qualsiasi criticità rilevata;
- h. è fatto uso più ampio possibile della posta certificata;
- i. l'accesso al sistema informatico aziendale può essere effettuato unicamente dai soggetti espressamente autorizzati dal Referente del Processo Sensibile e limitatamente alle necessità connesse con la funzione aziendale ricoperta (come secondo normativa ISO 27001:2005, A.11.2.2, A.11.5.1, A.11.5.2);
- j. l'accesso ai server aziendali e il trattamento dei dati ivi contenuti devono essere effettuati secondo quanto disposto nelle procedure in materia cui si rimanda (GDPR linee guida Garante protezione dati personali);
- k. per l'attività lavorativa e per comunicare in nome e per conto della Società, Organi Sociali e Personale possono utilizzare unicamente il pc (e gli eventuali strumenti informatici connessi) affidati loro dalla Società;
- l. in occasione della presentazione di dichiarazioni informatiche, di cui al presente capo, il dichiarante dovrà verificare l'esistenza di idonea documentazione attestante la veridicità della dichiarazione stessa;
- m. ogni postazione informatica è dotata di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata a username così da evitare utilizzi indebiti della macchina in caso di allontanamento dell'utente e da consentire il controllo e la tracciabilità degli accessi (come secondo normativa ISO 27001:2005, A.11.1.1, A.11.3.2, A.10.10.3, A.10.10.4, A.10.10.2);
- n. in caso di utilizzo di medesimi pc da parte di più utenti, andranno predisposti più account d'accesso personalizzati con distinti username e password;
- o. i server aziendali sono collocati in appositi locali con accesso limitato e protetti da password conosciute soltanto dal personale designato;
- p. vengono svolti backup giornalieri così da assicurare procedure corrette di "Disaster Recovery" e "Business Continuity";
- q. i contratti informatici e telematici tra la società ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono contenere clausole standard finalizzate a garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- r. delle comunicazioni informatiche e telematiche con l'Autorità giudiziaria, tributaria e amministrativa (es. relative al D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono occuparsi unicamente i soggetti referenti della funzione aziendale coinvolta od i soggetti espressamente da questi delegati allo scopo, dando avviso dell'avvio del procedimento

all'OdV. Di tutto il procedimento relativo devono essere conservati documenti a disposizione dell'OdV;

- s. di eventuali criticità legate all'uso del sistema informatico, della rete internet, del sistema di posta elettronica, dei documenti informatici e in genere di qualsiasi strumento informatico il responsabile della funzione coinvolta dovrà informare con nota scritta l'OdV.

5. Procedure specifiche

Sono adottate misure corrispondenti alle seguenti previste per la certificazione ISO 27001:2005:

- protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su sistema accessibile al pubblico al fine di prevenire modifiche non autorizzate (A.10.9.3);
- misure di protezione dei documenti elettronici, es. firma digitale (A.12.3.1);
- definizione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni (A.6.1.4);
- definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3);
- utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse (A.9.1.1);
- allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione (A.9.2.5, A.10.8.3);
- definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato (A.10.1.1, A.10.1.2);
- previsione di controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano (A.10.6.1):
- instradamento (routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza (A.11.4.7);
- installazione di software sui sistemi operativi (A.12.4.1);
- controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus) nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1);
- procedure di controllo dell'installazione dei software sui sistemi operativi (A.12.4.1);
- predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1);
- procedure per garantire che l'utilizzo dei materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale siano conformi a disposizioni di legge e contrattuali (A.15.1.2);
- procedure che prevedono la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1);
- svolgimento di back up dei dati giornaliero.

Le procedure aziendali in materia informatica, ed in tema di GDPR, che qui si richiamano come parte integrante del presente MOG prevedono autorizzazioni di diversi livelli per gli accessi alla rete aziendale e in particolare ai programmi gestionali.

Il responsabile IT verifica semestralmente la corrispondenza delle autorizzazioni rispetto agli accessi eseguiti e ne informa annualmente l'OdV con relazione scritta; informa immediatamente per iscritto l'OdV in caso di criticità o difformità.

Il referente dei processi sensibili deve tenere nell'archivio a disposizione dell'OdV la documentazione comprovante:

- le abilitazioni e autorizzazioni del personale all'utilizzo dei dispositivi informatici e dei programmi e all'accesso alla rete telematica aziendale ed internet con indicazione del nome della persona fisica abilitata e le abilitazioni / autorizzazioni concesse, nonché dichiarazione, sottoscritta da ciascuna persona fisica abilitata, di conoscenza della presente Sezione di Parte Speciale del MOG e di impegno ad evitare comportamenti che possano integrare i reati di cui alla presente Sezione;
- l'aggiornamento delle password documentato con sottoscrizione di ciascun soggetto che, con la cadenza prevista nella presente sezione, ha provveduto ad aggiornare la password.

La Società opera con appositi gestionali sia per la contabilità sia per la parte di riciclo di materiali (registrazione di formulari, etc.)

Il computer dell'impianto dell'asfalto crea e stampa report giornalmente.

L'addetto all'impianto ogni fine mese consegna all'ufficio amministrazione la stampa dei report giornalieri del mese.

A fine anno il computer offre anche la stampa riassuntiva della produzione annua, che va custodita dall'ufficio amministrazione.

PARTE SPECIALE – Settima Sezione

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 nonies D. Lgs. 231/2001. Delitti contro l'industria e il commercio, art. 25 bis.1 D. Lgs. 231/2001

1. I reati presupposto

a) I reati presupposto in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-nonies D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - introdotto dalla L. 99/2009 così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Si riportano di seguito le norme richiamate che si ritengono rilevanti per C.M.A. s.r.l.:

Art. 171. "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

A norma del secondo comma del medesimo articolo "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

Art. 171-bis. Testo in vigore dal 15.11.2024 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.²⁸⁶

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

b) I reati presupposto contro l'industria ed il commercio

L'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio - così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si limita la trattazione alle fattispecie che si ritengono rilevanti in relazione all'attività di C.M.A. s.r.l..

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel codice penale dalla legge antimafia "Rognoni - La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti ad impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti.

La pena è poi aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, venga posta in essere la minaccia di arrecare un danno ingiusto ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; la minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

2. Processi sensibili, aree e funzioni aziendali a rischio

I principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione consistono:

- nella partecipazione a gare pubbliche od a trattative commerciali private con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della società o destinati ad omaggi per la clientela

3. Principi generali di comportamento

3.1 Diritto d'autore

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt.

25 novies e 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi etici e delle procedure aziendali.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede conseguentemente l'espresso divieto a carico di Organi Sociali e Personale di:

- procurare/utilizzare nell'attività lavorativa programmi, data base, opere protette dalla normativa in materia di diritto d'autore in contrasto con essa;
- utilizzare beni aziendali (es.: fotocopiatrici) per porre in essere condotte che violino i diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- compiere atti di concorrenza in contrasto con le regole della correttezza e buona fede.

3.2 Delitti contro l'industria e il commercio

E' vietato:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e/o un danno per le imprese concorrenti.

4. Presidi di controllo e procedure specifiche

Quanto alla tutela del diritto d'autore:

- si richiamano le previsioni stabilite nella Sezione su delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale devono essere inserite apposite clausole con cui la controparte attesti:
 - o di essere il legittimo titolare dei diritti proprietà intellettuale e quindi di essere legittimato alla cessione (ad es. di programmi informatici) a C.M.A. s.r.l.;
 - o che i prodotti ceduti non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 - o impegno a manlevare la società da qualsiasi danno o pregiudizio per effetto di non veridicità, inesattezza, incompletezza di tali dichiarazioni.

Come per qualsiasi acquisto, si richiedono l'autorizzazione del titolare del potere di spesa come risultante da organigramma, deleghe, procure, la ricostruibilità del processo che ha portato alla conclusione del contratto in punto soggetti che hanno partecipato, ricerche di mercato per l'individuazione del fornitore, documentazione attestante l'affidabilità della controparte contrattuale.

L'amministrazione individua controparte commerciale con apposite ricerche di mercato comparative, sottopone al titolare del potere decisionale e di spesa per l'acquisto da effettuare, che autorizza l'acquisto. L'amministrazione conserva traccia documentale di tutti i suddetti passaggi in apposito dossier, contenente anche in particolare contratti di licenza dei prodotti informatici utilizzati.

Quanto ai delitti contro l'industria e il commercio, si ritiene che il richiamo alla correttezza ed al rispetto delle buone pratiche commerciali, oltre che al rispetto dei principi contenuti nel codice etico, consenta di scongiurare il rischio di commissione dei reati in questione, unitamente alle procedure specifiche contenute nella presente Parte Speciale nelle Sezioni relative ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e ai reati societari (corruzione privata), che si richiamano integralmente quali presidi validi anche per i reati qui in esame.

PARTE SPECIALE – Ottava Sezione

Reati ambientali, art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001

1. I reati presupposto.

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Gli artt. 727 bis e 733 bis c.p. disciplinano rispettivamente le seguenti contravvenzioni: *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*. Non si ritengono rilevanti ex d. lgs. 231/01 in relazione all'attività svolta da C.M.A. s.r.l..

Le norme richiamate sono le seguenti.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. (Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.)

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.)

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate ⁽³⁾.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Le norme del TU dell'ambiente richiamate sono le seguenti.

Art. 256 D. Lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D. Lgs. 152/06 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 137 D. lgs. 152/06 - Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o

revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro (1).

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro (2).

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente

Art. 258 D. lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Testo in vigore dal 17 dicembre 2023

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma

5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 D. lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 D. lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

c.p. art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260 bis D. lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o

inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.1637

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D. lgs. 152/06

[...]

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

[...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Non si ritiene rilevante in relazione agli scopi del presente Modello il richiamo alla L. 150/1992, in quanto rivolta alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante la regolamentazione della loro detenzione e commercio, né il richiamo al D. lgs. 202/2007, relativo all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, così come si ritiene di scarsa rilevanza ai fini del presente modello l'art. 3 L. 549/1993.

2. Processi Sensibili

I processi sensibili in relazione ai reati di cui alla presente Sezione sono riconducibili in particolare alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, rammentandosi che, a norma del c.d. codice dell'ambiente (D. lgs. 152/06), è rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 183 co. I lett. a)); è rifiuto "pericoloso" il rifiuto che presenta una o più caratteristiche elencate all'allegato I della parte quarta del sopra citato decreto, cui si rinvia per eventuali approfondimenti (si rammenta qui che la giurisprudenza ha ritenuto rifiuto pericoloso persino il succo di frutta scaduto e non più utilizzabile per consumo umano).

Si rammenta qui inoltre l'art. 192 del D. lgs. 152/06, rubricato divieto di abbandono, il quale vieta per l'appunto l'abbandono, il deposito e l'immissione di rifiuti:

Art. 192 D. lgs. 152/06 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le Operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

3. Funzioni a rischio

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente CdA
- Amministratore Delegato
- Revisore (Collegio Sindacale qualora presente)

- Sicurezza sul lavoro
- Amministrazione e contabilità (fatturazione, contabilità, bilancio)
- Finanza e tesoreria
- Direzione Commerciale
- Direzione tecnica
- Acquisti-vendite-gestione commesse
- Produzione
- Informatica
- Qualità

4. Principi generali di comportamento e presidi di controllo

E' fatto divieto agli Organi Sociali ed ai Dipendenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali formalizzate all'interno della Società (v. procedure e istruzioni ISO 14001 e v. anche DVR sui prodotti pericolosi e rischio chimico). L'ISO 14001 è implementata con l'entrata in vigore del dm 127 e del RENTRI, cui la Società si è iscritta -con obbligo di applicazione della procedura così prevista. E' utilizzata la piattaforma PROMETEO RIFIUTI, che si è aggiornata con l'introduzione del RENTRI.

E' fatto divieto in particolare di abbandonare rifiuti prodotti dalla/nella società; smaltire eventuali rifiuti pericolosi (inclusi pure banali prodotti informatici degli uffici come i toner) difformemente dalla normativa vigente.

L'adozione del un sistema di certificazione in materia ambientale è fondamentale in considerazione della tipologia di attività svolta da C.M.A. s.r.l. anzitutto in quanto si tratta di attività che comporta un concreto rischio di inquinamento e coinvolge materiali e prodotti classificabili come rifiuti; e in secondo luogo in quanto rappresenta un importante segnale dell'interesse dell'azienda ad osservare una politica ambientale rispettosa delle norme, giacché un'impresa che adotti un sistema certificato di gestione del rischio ambientale dimostra di avere a cuore tale tematica e di non voler supportare in alcun modo condotte irrispettose della tutela dell'ambiente. Le certificazioni in materia ambientale sono in particolare ISO 140001 ed EMAS: EMAS ruota intorno alla dichiarazione ambientale resa da un organismo terzo sotto controllo pubblico; i sistemi ISO sono sistemi di gestione riconosciuti a livello internazionale che fanno della politica ambientale dell'impresa la struttura portante del sistema di controllo interno. Entrambi dimostrano l'intenzione dell'impresa di rispettare la normativa in materia ambientale.

Del resto, la complessità della tematica ambientale vede nelle certificazioni l'unico sistema reale di monitoraggio tecnico del rischio ambiente; tale monitoraggio dovrà essere integrato con obbligo di segnalazione scritta ed immediata all'OdV, da parte di ogni destinatario del MOG il quale si scontri con eventuali violazioni o criticità anche solo apparenti; va segnalata immediatamente e per iscritto ogni ipotizzabile violazione del sistema di procedure e con dovere di informativa scritta verso l'OdV dell'esito di ogni audit svolto, a cura del responsabile del settore sottoposto al controllo.

Referente in tema ambiente è il Delegato secondo organigramma. **NB GIADA CORSINI: DELEGA?**

5. Procedure specifiche

- I soggetti che individuano e scelgono le controparti contrattuali cui affidare il compito di smaltimento dei rifiuti devono verificare, attraverso le informazioni disponibili, sotto il profilo della onorabilità e affidabilità le controparti commerciali;
- i contratti conclusi che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui processi sensibili, devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- i contratti per lo smaltimento dei rifiuti devono essere comunicati all'OdV mediante report con cadenza annuale;

- ogni tipo di lavoro che possa comportare smaltimento di rifiuti e che venga affidato ad imprese esterne, potrà essere commissionato solo ad imprese competenti e dotate di tutte le certificazioni/abilitazioni necessarie in relazione ai lavori da svolgere e la documentazione attestante tali certificazioni/abilitazioni dovrà essere custodita dal referente nell'archivio a disposizione dell'OdV;
- le procedure interne per la gestione di rifiuti in entrata (solo macerie edili e stradali) sono formalizzate nella ISO 14001, che qui si richiama e della quale si rammenta in particolare:
 - 1) ricevimento controllo FIR (sportello – amministrazione);
 - 2) controllo visivo (addetto sul piazzale);
 - 3) pesa a cura dell'ufficio amministrazione;
 - 4) l'autocarro si dirige verso il cumulo dove deve scaricare. A seconda del carico l'addetto sul piazzale indica il cumulo nel quale scaricare;
 - 5) ritorno alla pesa – tara da vuoti (a cura ufficio amministrazione);
 - 6) parcheggio fuori dal piazzale;
 - 7) ritorno all'ufficio amministrazione e ritiro FIR;
 - 8) i fir hanno due valenze: sono caricati come ddt in contabilità per pagamento e fatturazione e sono caricati sul portale del Prometeo rifiuti dall'ufficio amministrazione.

Nessuna attività, nessun trasporto possono essere eseguiti al di fuori delle normative qui sopra richiamate.

La Società gode di marcatura da parte dell'ente di certificazione QAID (contratto triennale), certificazione che si rinnova una volta l'anno. La Società opera in collaborazione con laboratorio esterno abilitato (lo stesso da anni), cui fa verificare periodicamente, e sempre ad ogni inizio stagione, campioni delle miscele di conglomerati bituminosi.

La procedura di certificazione CE è eseguita sia per conglomerati bituminosi sia per aggregati riciclati.

Come per ogni contratto, nessun pagamento è eseguito fuori dalle condizioni di contratto.

La Società è dotata di mezzi propri per il ritiro in cantiere di materiali di scarto ed è specializzata nella produzione di inerti e materiali da riporto. L'azienda gode di marcatura CE degli aggregati – Regolamento UE N.305/2011. Nessun prelievo e nessun trasporto possono essere eseguiti al di fuori delle procedure 14001 e della normativa in vigore (Rentri).

Quanto ai rifiuti prodotti dalla Società, essi sono raccolti negli appositi contenitori e ritirati dall'impresa incaricata con contratto apposito. Nessuno smaltimento diverso è consentito.

La Società incarica laboratorio esterno certificato per l'elaborazione delle formule per i vari tipi di conglomerati bituminosi.

Si esegue così la verifica della capacità dell'impianto a produrre il conglomerato richiesto dall'appalto/lavoro.

I componenti sono calibrati secondo le istruzioni ricevute dal laboratorio esterno.

La vigilanza su tale procedura spetta al Responsabile tecnico.

PARTE SPECIALE - Nona Sezione

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Reati presupposto

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

1-bis. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

1-ter. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

1-quater. *Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Si ritiene rilevante per C.M.A. s.r.l. anche l'**art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** - così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Si tenga presente anche l'**art. 18 d. lgs. 276/2003** nel testo in vigore dall'11 ottobre 2024:

1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 60.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al

presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

2. Processi Sensibili

I processi sensibili in relazione ai reati di cui alla presente Sezione sono riconducibili alla selezione e all'assunzione di lavoratori ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

3. Regole generali

Possono essere assunti solo cittadini italiani, cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea o persone titolari di permesso di soggiorno in corso di validità e la cui validità dovrà perdurare per tutto il tempo di lavoro presso C.M.A. s.r.l..

Non possono essere effettuate assunzioni in deroga a quanto prevedono la legge e i contratti collettivi. Gli orari di lavoro e le retribuzioni devono essere conformi alla legge ed ai contratti collettivi e ad eventuali accordi integrativi – ammissibili solo se migliorativi per il lavoratore.

4. Procedure specifiche

- I soggetti che individuano e scelgono le controparti contrattuali/lavoratori devono verificare il possesso di un titolo di soggiorno valido sul territorio italiano e tenere copia della seguente documentazione nell'archivio a disposizione dell'OdV: dichiarazione di cittadinanza sottoscritta dal soggetto con il quale si instaura il rapporto di lavoro o copia del permesso di soggiorno; copia di documento d'identità;
- è d'obbligo verificare il mantenimento dei requisiti durante tutto il rapporto di lavoro e tenere nel suddetto archivio copia della documentazione attestante tali verifiche;
- degli orari/turni effettuati e della retribuzione corrisposta dev'essere garantita tracciabilità mediante sistema telematico/documentazione cartacea;
- in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice deve essere disciplinato da accordo scritto che, come tutti i contratti della società, deve contenere clausola di impegno al rispetto del sistema 231 in quanto applicabile; rispetto alla impresa fornitrice deve essere esplicitata clausola di scioglimento immediato per giusta causa con previsione di penale per risarcimento nel caso di mancato rispetto delle norme menzionate nella presente sezione.

Per il resto si rinvia ai capitoli della presente Parte Speciale relativi alla selezione e all'assunzione del personale.

PARTE SPECIALE – Decima Sezione

Ricettazione, riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio.

1. Reati presupposto

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto

anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi 6.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

Art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Processi Sensibili

Sono attività sensibili: gestione di flussi economici e finanziari, incluse richieste di credito, ricezione/esecuzione di pagamenti, acquisti/vendite di beni o servizi, gestione contabilità.

Si segnala il pericolo significativo insito nell'autoriciclaggio in quanto tale: esso ha per oggetto materiale somme di denaro derivanti anche da reati non contemplati tra i reati presupposto del d. lgs. 231/2001 così come da risparmi fiscali indebitamente acquisiti.

Es.: sconto in banca di false fatture, emesse al solo fine di procurarsi credito bancario. Da tale condotta deriverebbe -forse, difettando il dolo specifico, frode fiscale ex art. 2 d. lgs 74/2000- e -con molta maggior certezza- autoriciclaggio con mendacio bancario quale reato presupposto.

Altro es.: omesso versamento di IVA o ritenute ex artt. 10 bis e 10 ter d. lgs. 74/2000 e impiego del risparmio così ottenuto nell'interesse e a vantaggio della società.

Si distinguono, in relazione ai reati di cui alla presente sezione, un rischio esogeno (o "di controparte") legato ai flussi di denaro in entrata ed un rischio endogeno (nell'ambito del quale vengono in rilievo soprattutto, ma non solo, operazioni di autoriciclaggio aventi ad oggetto utilità che originano direttamente dal patrimonio dell'impresa, a seguito di reati oggettivamente idonei a generare risorse economiche reimpiegabili verso l'esterno).

3. Funzioni a rischio

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente CdA
- Amministratore Delegato
- Revisore (Collegio Sindacale qualora presente)
- Amministrazione e contabilità (fatturazione, contabilità, bilancio)
- Risorse Umane, in particolare selezione del personale
- Finanza e tesoreria
- Direzione Commerciale
- Direzione tecnica
- Acquisti-vendite-gestione commesse
- Informatica
- Qualità

4. Regole generali

Primo e fondamentale protocollo per scongiurare la commissione di reati del tipo di quelli qui in esame è rappresentato da:

- predisposizione di documentazione completa e veritiera verso qualsiasi terzo (dal cliente al quale si consegna preventivo per poi eseguire il lavoro e fatturarlo, alla Banca alla quale si chiedi apertura di linee di credito e che richiede documentazione societaria corretta, completa, veritiera, alla società di leasing grazie alla quale si acquistino beni);
- approfondita verifica delle controparti contrattuali (affidabilità dell'impresa, solidità dell'impresa, stabilità dell'impresa, solvibilità dell'impresa, coerenza delle attività svolte / da svolgere con quelle risultanti dalla documentazione disponibile, e che siano rientranti nell'oggetto sociale, coerenza di soggetti formalmente titolari di cariche e deleghe e soggetti esercitanti i poteri ad esse relativi); pretesa di ricezione di documentazione completa e veritiera;
- l'utilizzo di canali di pagamento esclusivamente bancari;
- l'effettuazione e l'accettazione di pagamenti solo e soltanto in conformità a contratti previamente formalizzati ed effettivamente eseguiti, e per importi con essi coerenti;
- vendite ed acquisti in linea con le condizioni medie di mercato;
- trasparente e veritiera gestione del processo aziendale che culmina nelle dichiarazioni fiscali e nel bilancio: elaborazione dei dati contabili, registrazione, annotazione, etc.

Quanto sopra contribuisce ad evitare che le disponibilità finanziarie della società si formino con denari illecitamente detenuti.

Anche la correttezza degli adempimenti fiscali contribuisce in maniera determinante.

Restano fermi i protocolli generali di cui alla prima sezione della presente parte speciale, quali in particolare trasparenza e tracciabilità.

5. Procedure specifiche

Per ogni attività commerciale, per ogni acquisto di beni o servizi, per ogni richiesta di credito in qualsiasi maniera denominata, per ogni partenariato in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, il responsabile del procedimento (dirigente amministrativo) vigila sulla verifica della controparte contrattuale e sulla corrispondenza ai criteri di mercato di cui al precedente paragrafo.

Non sono conclusi contratti con controparti che non abbiano superato il vaglio di affidabilità di cui sopra.

Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta predisposizione della documentazione per banche/società di leasing etc.

L'attività di preparazione materiale della documentazione da consegnare ai terzi e la materiale verifica della controparte contrattuale sono eseguite dall'amministrazione, che ne consegna al Responsabile evidenza documentale anche per la conservazione.

I pagamenti sono autorizzati dal soggetto titolare del potere di disporre in conformità al sistema di deleghe.

I pagamenti anche in entrata sono verificati dal Responsabile Amministrativo, il quale riferisce all'AD.

Di tutte le suddette attività è conservata documentazione.

Quanto alla contabilità, si rimanda alla sezione dedicata ai reati fiscali, che qui si richiama.

Si allega Provvedimento della UIF del 12.5.2023 contenente gli *indicatori di anomalia* (art. 6, comma 4, lett. e) d. lgs 231/2007), che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali. Essi sono elaborati per i destinatari del d. lgs 231/2007, ma possono essere impiegati anche da altri soggetti, come valido ausilio per scongiurare reati del tipo qui esaminato. Le verifiche di CMA dovranno quindi prendere spunto da tale documento, per quanto qui interessa, eseguendo accurata verifica delle controparti contrattuali, con conservazione di documentazione attestante i criteri seguiti e le verifiche svolte.

Allegati

- 1) Provvedimento della UIF del 12.5.2023 contenente gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e) d. lgs 231/2007)
- 2) Elenco reati presupposto